



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

La possibilità di tribunali amministrativi a livello particolare

This is the author's manuscript	
Original Citation:	
Availability:	
This version is available http://hdl.handle.net/2318/99945	since 2021-03-22T19:32:24Z
Publisher:	
Giuffrè	
Terms of use:	
Open Access	
Anyone can freely access the full text of works made available as under a Creative Commons license can be used according to the t of all other works requires consent of the right holder (author or p protection by the applicable law.	erms and conditions of said license. Use

(Article begins on next page)

LA GIUSTIZIA NELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CHIESA: IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

a cura di Eduardo Baura e Javier Canosa

GIUFFRÉ EDITORE 2006

Nihil obstat: Luis Navarro Imprimatur: Vicariato di Roma Roma, 29 settembre 2006 TUTTE LE COPIE DEPONO RECARE IL CONTRASSECINO DELLA STALE

Copyright Dott. A. Cluffrè Editore, S.p.A. Milano - 2006

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

0

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VAISSE - Via F. Guicciardini 66

«Il computo della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "specalum instittate" »

GIOVANNI PAOLO II (*)

(*) Discorno alla Rota Romana, 17 febbraio 1979, in AAS 71 [1979], p. 423 e anche Directo alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, in AAS 81 [1989], p. 926.

SOMMARIO

		S
	ANALISI DEL SISTEMA CANONICO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Eduardo Baura	
#	Sviluppi normativi e dottrinali relativi alla giustizia amministra- tiva nell'ultimo secolo. A. Cambiamenti normativi e riflessioni dottrinali. B. Situazione attuale e problematiche aperte	444
61	14 e೧	22 22 2
W 4	Il principio di legalità e la concezione del diritto Conclusioni	4.4
	LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA Helmath Pree	
<u>E</u> =	In concetto di "responsabilità giuridica" A. Nozione. B. Determinazione del concetto e nozioni affini A) Responsabilità-imputabilità B) Responsabilità competenza C. Distinzioni e ranui della responsabilità giuridica a) Responsabilità contrattuale - responsabilità extracontrattuale. S) Responsabilità diretta - responsabilità endiretta B) Responsabilità diretta - responsabilità indiretta	\$332233 32

	Dieg	ATLANGUES LA POSSIBILITA
		ALIV
Di.		I. Una delle principali no
	- 50 1421 (10 m)	I progetti di riforma de A. Il codice latino B. Il codice dei canon
100		A. La "specialità" dei B. Il fondamento della zionale del giudice
	A. Presuppost meterall 81 a) Appartementa all'Amministrazione ecclesiastica 81 b) Nell'esercizio della funzione 83 B. Respotsabilità contrattuale 83 a) In genere.	Dossibilità attuale di cos Valore permanente dell nistrativi. Per un sistema di giusti A I limiti dei precede
- op		B. Proposte de ture co II. DIRITTO CONTEN
	GIURISPRUDENZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA E PRASSI AMMINISTRATIVA James Carosa	2. Vi è il diritto a contest nore? A. Cenni sull'ecclesial B. L'applicubilità al d legittimo », la rifles
	Introduzione Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministra- tiva in alcune materite A. Nei provvedimenti di rimozione e trasferimento dei parroci B. In alcuni provvedimenti riguardanti religiosi C. Nella soppressione di parrocchie e nella derivolizione di chiose	
	P # 8 8	6. Il diritto al doppio grac merito e agli altri mezzi 7. Brevissima conclusione.

DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI VELLO PARTICOLARE

8

SOMMAND

		ч
		s
		ņ.
	3	
		ь
		£
h		3
•	7	٣.
	٠	
	ú	=
	3	б

Page 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193		211 215 215	221	2 22	272
Una delle principali novità nella revisione della giustizia amministrativa I progetti di riforma dei codici A. Il codice latino. B. Il codice dei canoni delle chiese orientali. A. La "specialità" dei tribunali amministrativi locali. A. La "specialità" dei tribunali B. Il tondamento della potestar rialicandi e l'indipendenza funzionale del giudice. C. La dialettica tra sussidiarietà e accentramento Possibilità attuale di costituire tribunali amministrativi locali Valore permanente delle ragioni a sostegno dei tribunali amministrativi. Per un sistema di giustizia efficace A. I limiti dei precedenti progetti B. Proposte de tare condendo	II. DIRITTO AL PROCESSO GIUDIZIALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Josquir Llobell	Premessa Vi è il diritto a contestare il provvedimento del legittimo superiore? A. Cenni sull'ecclesalità del contenzioso amministrativo B. L'applicabilità al diritto canonico del concetto d'« interesse legittimo ». la riflessione sulla giustizia amministrativa nella senesi del CIC 1917 e la sua incidenza sul visente sistema	contenziono araministrativo L'indipendenza del giudice: la stabilità nell'ufficio e la «forma menti» amministrativa e giudiziale nell'esercizio della potestà	nella Chiesa. La centezza morale e il « lavor ret » Il diritto di conoscere le prove e di poterle contestare in un tempo ragionevole. La motivazione del provvedimento Il diritto al doppio grado di giurisdizione nei provvedimenti sul	merito e agli altri mezzi d'impugnazione Brevissima conclusione,
日 克 米 安果 数		++ (%)	68%	4 6 0	15-

HYMMANDOX

DAK

343 332 279 281 286 289 289 297 danno da quella contro la legittimità dell'atto. I termini per proporte ricorso gerarchico e giurisdizionale. . . . Il "tempo utile": l'ignoranza e l'impossibilità di proporte ri-Indipendenza e dipendenza dell'azione di risarcimento del 3. Alcune questioni specifiche Premessa. Il diritto del fodele al ricotso e i termini per presen-Una visione panoramica di alcuni problemi pratici nella proce-Il silenzio amministrativo. Legalità e violszione di legge Un vero atto amministrativo. Profili formali e sestanziali .. L'illegittimità dell'atto impugnato...... Legittimità e mento....... L'impugnabilità come nota degli atti amninistrativi Un atto posto dal dicastero o da esso approvato L. Comparazione e peculiarità dell'ordinamento canonico.... CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVO CANONICO L'EFFETTO SOSPENSIVO NEL PROCESSO NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO II. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA DAVANTI ALLA SECTIO ALTERA Per una più conveniente tutela dei diritti dei fedell? IL COMPUTO DEI TERMINI L'OGGETTO DEL RICORSO Frans Daneelt, o.praem. Conclusione Raffinele Coppola NELLA PRASSI Andrea Betterini Jorge Minn L'atto oggetto del ricorso. tare istanza Introduzione.

ri s	Le norme vigenti.	4
6 4	La dofirma, se prospettive di ritorna e le mierpretazioni auten- tiche. Orientamenti specifici della giurisprudenza.	50.50
	LA PROVA NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Garlo Gallo	
H	Nel contenzioso amministrativo esiste un diritto alla prova? A. Nella fase propriamente amministrativa. B. Nella fase giudiziale davanti al S.T. della Segnatura Apostolica. A) La fase preliminare. A) La fase preliminare.	36 36 3
20.00	2. Chi e il titolare dell'assunzione della prova? 3. Quali prove possono essere assunte? 4. La dichiarazione degli interessati B. Prove documentali C. Affidatal e testimoniarae D. Le perizie E. Accesso e ricognizione giudiziale 3	BEER EEEE E
4	Conclusione L'ESECUZIONE DELLE PRONUNCE GIUDIZIALI DELLA SEGNATURA APOSTOLICA NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO G. Paolo Montinei	SC PROPERTY.
-1 64 65	Introduzione Il punto culminante Tentativi di soluzione A. Mezzi che possono prevenire le difficolti dell'esecuzione a) La sospensione dell'arto impugnato b) Preminenza dei viai m alecemento a) La trattazione anche in merito. b) Richiesta di danni C. Mezzi che possono intervenire efficacemente nell'esecuzione a) Adito al Romato Pontefice b) Accesso alla via giudiziaria ordinaria Ricorso, alla via giudiziaria ordinaria Ricorso alla via giudiziaria ordinaria Ricorso alla via giudiziaria ordinaria Ricorso alla via giudiziaria ordinaria	38.000.000.000.000
		Š

Ħ

SCHREATEC

425

Conclusione Conclusione	L'ATTIVITÀ DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA NEL CAMPO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2005 Paurel Malechi	PROBLEMI RELATIVI AL COMPUTO DEI TERMINI NEI RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI CANONICI Jonin Miniambroi	Problemi posti dal concetto di "tempo utile" Problemi derivanti dalla "forma" degli atti amministrativi canonici nici	IN MATERIA DI DEONTOLOGIA DELLE FUNZIONI ECCLESIALI Jean-Pierre Schouppe	Introduzione Si può giustificare l'istituzione di una richiesta d'indagme deontologico-disciplinare? A. Argomentazioni contro la creazione di una Commissione specifica Racomentazioni in favore della creazione di una Commis-	sione d'inchiesta. 3. Qualche riferimento canonico per la strutturazione di una ri- chiesta d'indugine deotologico-disciplisare. 3. L'epzione minimalista.	Indice degli autori
24	Prospettive de time condendo 415 Conclusione COMUNICAZIONI	IGNORANZA ED IMPOSSIBILITÀ AD AGIRE IN RELAZIONE AL COMPUTO DEI TERMINI PERENTORI F. Sergio Asimenta.	SPUNTI DI RIFLESSIONE ED ELEMENTI DI CONFRONTO SULL'INTERESSE LEGITTIMO NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CANONICO Massimo del Poero	L'interesse legittimo nella dottrina canonistica: una questione 435 superata ma non risolta. La soluzione giurispradenziale e le perplessità circa lo statui	CONTROL PROPERTY.	11. PRINCIPIO DI EQUITÀ NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA Antonio laccarino	L'emergenza del reale e la sun interpretazione 459 La sulur unimarum e la communio. La sulur unimarum e la communio. Una specifica caratteristica dell'attività amministrativa 462 Hicoreo amministrativo e la questione dell'universalità 465 Hicoreo genarchaco e le istatze della communio 465 L'uquaglianza sostanziale 466 L'uquaglianza sostanziale 469

485

475

489

302 302

664

96+

493

497

5005

517

ILARIA ZUANAZZI (*)

LA POSSIBILITÀ DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI A LIVELLO PARTICOLARE

Schamarce I. Una delle primarali novità fella rivideoni della crostica amministrativa. — 2. I procetti delle chiche ortentali. — 3. Problem latino. B. Il codice dei canoni delle chiche ortentali. — 3. Problem tenno nell'idettico dell'amministrativa loccali. A. La "specialità" dei tribunuli. B. Il fondamento della potestia indicandi e l'indipendenza functionale del giudice. C. La dialettica fra sissidiariori e accontamento. — 4. Possibilità attivate di costituire tribinali amministrativi lixali. — 5. Valcue framanenti fielle rafico dei sui sotto del giudice. C. Della un sistema di culti già etticacie. A. I limiti dei precedenti progetti. B. Proposte de lare condendo.

I. Una dielle piencipali novità nella revisione della giustizia amministrativa

All'avvio del processo di revisione del codice pianobenedettino la maggioranza della dottrina era concorde nel ritenere il sistema dei rimedi contenziosi nei confronti degli atti stragiudiziali della gerarchia inidonei a garantire sufficienti strumenti di tutela a chi si sentisse pregiudicato nei propti interessi (¹). Secondo la norma-

^(*) Università degli Studi di Torino.

⁽¹⁾ A testimonianza di una opinione da tutti conclivisa, si possono vedere C. Littiliviti, Le contrôle juvisdictionnel des artes administratifi en droit canonique, in AA.Vv., Acta Congressus internationalis iuris canonici. Romae, 1953, pp. 153-169, lts., De tribunalibus administration, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 67 (1978), 583-591; I. Gonnos, De tribunalibus administrativis propositis a Commissione Codicis at veogno.

tiva precedente, infatti, l'unica possibilità di difesa era la remonstratio allo stesso autore dell'atto e poi, a seguire, il ricorso al superiore lungo la scala dei gradi gerarchici delle autorità amministrative, sino alla petitio straordinaria al romano pontefice. Questo meccanismo, che deferiva la cognizione delle controversie agli organi dello stesso apparato amministrativo, chiamato dell'amministratore-giudice, appariva ai commentatori come quello che assicurava il livello più basso di protezione giuridica, rispetto alle altre forme di giustizia amministrativa vigenti negli ordinamenti statali, denominate della giurisdizione unica o della giurisdizione doppia (²).

Le carenze rilevate a carico del ricorso gerarchico canonico nella salvaguardia dei diritti degli amministrati si riferivano tanto al profilo strutturale, quanto a quello funzionale. Dal primo punto di vista, l'organo chiamato a decidere non godeva della necessaria imparzialità di giudizio, dato che era incardinato nello stesso ordine amministrativo di cui faceva parre l'autore dell'arto impugnato. Sotto il secondo aspetto, invece, non si riconoscevano al ricorrente congrui diritti di difesa, poiché di

scendo et suffragatis de Episcoporum Synodo, in «Periodica de re morali, carlonale, liturgica » 57 (1968), pp. 624-633; Io., De instituia administrativa cerlesiastica tum transacto tempore tum boalierno, in «Periodica de re morali, carontica, liturgica» 61 (1972), pp. 251-378. A. RANAIDO, Il contenzioto amministrativo caronneo, in «Monttor Ecclesiastica» 95 (1968), pp. 547-566; P. Monetta, Il contrado giarrializionale sugi atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento caronneo, I. Milatto, 1973, pp. 2-5; E. Gheztant, Quaedam amministrationes in administratione mititiza in Ecclesia di M. Magliocchetti, II. Roma, 1975, pp. 725-737.

(7) Per l'analisi e il confronto tra i diversi sistemi di giustizia smminiatrativa, si vedano I. Goszon, De tribanalibus administrativis, cit., pp. 613-627; In., De institità administrativa, cit., pp. 233-305, 311-313; C. Lerravia, De reservibus administrativas en ture canonico (lineamenta bistorica), in « Montor Ecclesiasticus » 99 (1974), pp. 197-220.

regola non poteva avvalersi dell'assistenza di un avvocato, non poteva vedere gli atti, quindi non conosceva le argomentazioni contrarie alle proprie ragioni, e la decisione finale non era obbligata ad esporre le motivazioni a sostegno di quanto disposto (¹). Nella pratica, l'assenza del principio di indipendenza del sindacato e la mancanza di garanzie adeguate della posizione del ricorrente, dissuadevano i fedeli dal sollevare impugnazione contro gli atti amministrativi lesivi dei loro interessi, inducendoli o a subire passivamente l'ingiustizia o ad allontanarsi dalla Chiesa (¹).

Fin dall'inizio dei lavori di riforma normativa, pertanto, si sottolineo la necessità di incrementare il sistema dei rimedi contenziosi e di predisporre, accanto alla via amministrativa, anche una via giudiziale di tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese da un atto amministrativo ('). Il primo passo verso il potenziamento delle strutture di giustizia venne compiuto, com'e noto, prima ancora di giungere alla redazione del nuovo codice, con la costituzione apostolica di riorganizzazione della Curia romana (') che istitui la Sectio al-

^(?) Le insufficienze del sistema gerarchico erano messe in luce da E. Grazzast, Lezioni di gractizia amministrativa, Città del Vaticano, 1997, p. 19; Z. Gracciciarrant, La "Sectio Altera" della Segnativa Apostolica, con particolare riferimento alla procedura in essa seguita, in AA.Vv., De tratitità administrativa in Ecclesia, in Studia et documenta inris canonici, 11 (1984), p. 22.

⁽⁹⁾ P. WESEMANN, Fore arbitral conciliations et tribunalia administrativa su Germania, in «Monitor Ecclesiasticus» 100 (1975), p. 188.

⁽³⁾ Giù nella prima sessione del coetus de processibas (24-28 maggio 1966) « recognita fusi nevernitas constituendi in Ecclesia Supremum Tribunal Administratium, opportunitas babendi abique Pribunala regionalia, possibilitas azsumendi laticas tamquam ussessores, anditores et notarios « (A. S.A. BATTAN, De sare precessivale recognoscendo, in « Communicationes » 2 (1970), p. 181).

^(*) Pacto VI, costituzione apostolica Regimmi etaleziae aminertae, 15 agosto 1967, in AAS 59 (1967), pp. 885-928.

HAND MANAGES

tera della Segnatura apostolica, competente a dirimere le controversie sorte dagli atti amministrativi dei dicasteri della Curia romana (7). La predisposizione dell'imtivi avanti al tribunale supremo ha rappresentato inclubpugnazione di legittimità dei provvedimenti amministrabiamente una svolta importante nella storia del diritto della Chiesa. L'innovazione non è tanto da ricondurre atti delle autorità di governo, posto che forme di sindaalla reintroduzione in se del controllo contenzioso sugli cato erano già state previste in passato, sia di carattere luogo, sia di stile più discrezionale contro gli arti delle giudiziale nei confronti dei decreti degli ordinari del congregazioni. Il cambiamento sta soprattutto nel fatto che si sia voluto adeguare il regime canonico alle esigenze di garanzia nella cura degli affari pubblici, ormai diffuse in dottrina e nel sentire comune. A tal fine non sono stati ripristinati istituri del passato, ma si è prefesitivi degli ordinamenti secolari, finendo per introdurre rito adottare soluzioni tecniche desunte dalle teorizzazioni della giuspubblicistica moderna e dai modelli ponozioni e categorie finora sconosciute alla tradizione ecclesiale ("),

esclusivamente il controllo di legittimità del provvedimento e la decisione conclusiva poteva annullare l'atto, dice competente era il solo tribunale supremo, che senza possibilità di appello. Il giudizio aveva ad oggetto ma non poteva modificarlo o sostituirsi all'amministraaveva sede centrale e definiva i giudizi in unico grado, un'unica via per chiedere giustizia e dovevano necessaciamente esaurire i gradi della scala gerarchica prima di poter presentare il ricorso giudiziale al tribunale. Giurato nell'efficacia di rutela ("). Gli interessati avevano Peraltro, il meccanismo di controllo disposto dalla Regimini ecclesiae universae appariva gravemente limizione nel dettare altri comportamenti positivi (").

della giustizia amministrativa, che richiedeva di essere L'istituzione della Sectio altera poteva quindi essere considerata una riforma importante ma non definitiva

^(*) Regimint errlesiae antiversae, n. 106. Il ricotso avanti al tribunale dendo stav in decemendo. La regolamentazione del ricorso alla Sectio attera supremo poteva essere espento per motivi di *ivolatio lega*, tire in prazerisulta integrutu, oltre che dalle Normae specialis approvate ad experimen tum pel 1968, dalle procurtoe interpretative della Commissione pontificia per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, prima, e del pontificio consiglio per i testi legislativi, poi. Per una indicazione analitica delle diverse promunce, si veda F. SALIRNO, II gindizio presso la «Sectio AL tera e del S.T. della Segnatura Apeatolica, in AA.Vv., La giuttizia amministrattua nella Chiesa, Città del Varicano, 1991, pp. 135-136.

NAZZI, Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della (4) Per considerazioni più ample, sia consentito il titorio a I. Zua Chiese, Napoli, 2005, soprattutto pp. 383-422,

lisa di fori e una tipologia molteplice di azioni, la normativa canetica offre mente consultare G.F. Ferrani, s.v. Grattini amministrativa in diritto comsremi di contenzioso amministrativo negli ordinamenti statali, si può util-(7) Rispertus ai modelli vigenti negli stati, che prevedono una pluraminori possibilità di difesa. Per una panoramica comparatistica dei vari siparato, in Digesto delle direspine pubblicartiche, 7 (1991), pp. 569-618.

gnatura Apostolisu, in « lus Ecclesiae » 5 (1993), pp. 123-158; P. MonetA. La giustizia nella Chiesa, Bologna, 1993, pp., 206-215; E. LABANDEJRA, Trattato de deretto ammenistrativo carconico. Milano, 1994, pp. 511-558; G.P. MONEDE, Modalità procedurale e processuale per la defera dei deritte dei fesleit, Il riowso gerarchico. Il ricorni alla Seguatura Apostolica, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 8 (1995), pp. 287-320; J. Casosa, La funzione della guerispendenza della Seguatura apostolica nello sulappo del diritto anestoni Dr. Diexic-Luxa, Los Tribuanles de pasticia de la Sede Apostólina. II. La Si-Varicano, 1991, pp. 97-124; Z. Gaocieolewski, La gaotizia amministration greature concentes. Profili sostanguali ricostrutturi alla luce della cost, ap. Pastor bonus », in As.Vv., La giannoù ammonistrativa nella Cesca, Cinà del prento la Segnatura Apostolica, in «lus Ecclesiae» 4 (1992), pp. 3-22, C. (10) Sulla competenza contenzioso-amainistrativa della Sectio altera, la bibliografia è vastissima. Oltre alle opere già citate, si possono amoverare J. Lachell., H epetitum s e la «catasa petendi» nel contenzioso-amministrativo caronico, in « lus Ecclesiae » 17 (2005), pp. 385-415.

RABIA ZEIANIAZAS

integrata nella normativa dei futuri codici. L'esigenza di perfezionare le misure di tutela nei confronti degli atti scovi nel 1967 (4). E significativo soprattutto rimarcare amministrativi è stata espressamente rilevata e sottolineata dai principi direttivi approvati dal sinodo dei vecome il testo della dichiarazione non si sia limitato a riportare la communis opinio dei canonisti circa le gravi carenze della disciplina allora vigente dei ricorsi gerarchici e l'esigenza, che "ubique persentitur", di prevedere nella Chiesa mezzi più efficaci di difesa giudiziaria, ma abbia espressamente indicato lo strumento ritenuto più idoneo a garantire una maggiore giustizia, vale a dire la costituzione di una rete di tribunali amministrativi, distribuiti nei vari paesi e articolati in modo da consenire diversi gradi di giudizio. All'emanando codice si detuzione di questi organismi e la disciplina delle varie mandava di stabilire concretamente i requisiti di costiazioni esperibili presso di essi, con la relativa proce-

La ramificazione territoriale dei tribunali amminizione e l'adeguamento della normativa universale con le strativi era conforme, del resto, alla direttiva indicata negli stessi principi, di favorire una giusta autonomia di governo a livello particolare, per promuovere l'integratradizioni e la cultura dei diversi paesi (2). In materia processuale, appunto, pur nell'ambito dell'organizzazione unitaria dell'apparato giudiziario sotto il primato del romano pontefice, si prevedeva la possibilità di riconoscere alle autorità regionali facoltà più ampie di regolare con legislazione propria sia la costituzione e la di-

(11) Principia quae codicas taris canonaca recognitionem diriginal, in « Communicationes» 1 (1969), p. 83, n. 7.

(11) De applicando principio inbitiliametaris in Eccletia, principium n. 5 (« Communicationes», 1 (1969), pp. 80-82),

sciplina degli uffici giudiziari, sia le norme da osservarsi nell'adempimento delle funzioni dei tribunali (").

più sollecita, meno costosa e maggiormente vicina alle via, si è sottolineato che il diritto processuale, quanto meno nelle linee essenziali e fondamentali, dovesse escondizioni particolari di ciascun paese, dall'altro, tuttaorganismi giudiziari regionali e la possibilità di esaurire corrispondere alle esigenze di una giustizia semplificata, nell'ambito nazionale tutti i gradi dell'istanza parevano autorità regionali ("). Se, da un lato, l'autonomia degli all'applicazione del principio di sussidiarietà all'organizzazione processuale, con il decentramento dei tribunali e il conferimento di potere legislativo in materia alle Preoccupazioni pastorali sono emerse anche in ordine tare indeboliti lo spirito e la pratica dell'ubbidienza ("), bunali amministrativi ("), quantunque, da parte di alcuno, sia stato sollevato il dubbio che potessero risulgenerale favore per il miglioramento del sistema di tutela dei diritti dei fedeli attraverso l'istituzione dei tri-Nel corso del dibattito sinodale è stato espresso un

quanto svolto da uffici indipendenti e strutturato in più stribuito a livello locale, e imparziale nel sindacato, in amministrativa che fosse facile da attivare, in quanto di-La via giudiziaria della Sectio altera, centralizzata e monistica, sarebbe stata quindi armonizzata, nella nuova legislazione, con un complesso di organismi e di azioni di rutela, capaci di garantire un controllo sull'attività sere unico per tutta la Chiesa. gradi di giudizio.

G. Carsutti, II Smoda dei vessoor. Prima assemblea generale (29 settembre 29 attabre 1967), Roma, 1968, p. 127. Int, p. 82

Int. p. 112.

2. I PROGETTI DI RIFORMA DEI CODICI

A. Il codice latino

Fin dall'inizio dei lavori di revisione del codice latino lo speciale coetus incaricato de procedura administrativa aveva steso dei progetti di riforma che seguivano le direttive del sinodo dei vescovi e prevedevano l'articolazione di tribunali amministrativi per specie e per gradi.

Nello schema del 1970 (17) si proponeva un sistema corso al tribunale amministrativo speciale, azione giudiounale ordinario «si quis contendat tus suum subiectivum esse laesum»; non consentiva mai la sospensione cun modo sull'atto. Il ricorso al tribunale amministrativo ternario di rimedi contenziosi: ricorso gerarchico, riziale. L'actio indicialis poteva essere esperita avanti al tridell'esecuzione dell'atto lesivo ed era diretta esclusivamente ad accertare le conseguenze dannose del provvedimento e a pronunciare le misure necessarie a reinteriguardava invece motivi di legittimità dell'atto (« propter legem in procedendo vel in indicando violatam vel propter grare le posizioni giuridiche violate, senza incidere in alpotestatis abusum vel propter motiva falsa»); poteva includere la concessione della sospensione del provvedimento impugnato solo gravi de causa; si concludeva con una decisione che poteva «actum vel confirmare vel irritum declarare vel rescindere, non autem emendare vel aliter mutare». Il ricorso gerarchico, infine, era proponibile «propter quamlibet causam»; comportava ipso iure la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, « niri

superior aditus eam tubeut»; comprendeva la possibilità di rivedere completamente il provvedimento in oggetto: «potest actum non solum confirmare vel trritum declarare, sed ettam rescindere, emendare eique obrogare, il-sdem utens potestatibus, quas actus auctor babebat».

Le tre vie erano indipendenti l'una dall'altra e potevano essere esperite in alternativa o cumulativamente (""). Si stabiliva nondimeno espressamente il principio di preferenza della via amministrativa sulla via giudiziale (""). Al tribunale amministrativo, peraltro, si poteva ricorrere anche contro la decisione del superiore gerarchico ("").

Per quanto concerne la costituzione dei tribunali amministrativi, lo schema, richiamando il principio di sussidiarietà (2), stabiliva che ciascuna conferenza episcopale nazionale dovesse costituire un tribunale di tre giudici, cui sarebbe stato possibile ricorrere contro gli atti amministrativi dei vescovi o dell'autorità ad essi inferiori. Nei processi presso questi giudici speciali, poi, si prevedeva di applicare le norme de iudiciis in genere « misi rei natura obstet... servatis specialibus normis de causis ad bonum publicam spectantibus». Al fine di favorire la celeritas del giudizio, tuttavia, si lasciava al giudice la possibilità di derogare, con decreto motivato, alle norme processuali « quae non sint ad validitatem statutae » (2).

⁽¹⁷⁾ Notitite di questo sebonue di 21 canoni, preceduto da una bozza praccus di 16 canoni, sono riportate dal relance P. Cintorni, De procedura administratasa, in « Communicationes» 2 (1970), pp. 191-194.

⁽¹⁹⁾ P. CIPROTTI non espone in detraglio, ma dice che erano previste regole di collegamento e di passaggio tra le diverse vie (op. cit., p. 194).

^{(19) «}Ut antem in Exclesia forestar litium definitio per vias non tadiciales, permittitor at space contronorsiae de tiuve subsectivo, estam si forte ad indiciale forum san sint deductae, ad viam administrativam, omnibus consentientibus, remittatur» (int, p. 192).

⁽P) Int. p. 194.

 ^{(21) «}Quo principiam subsidiariotatis lex melias servet estam in moderandis vesursibus esusmodi » (iv., p. 193).

⁹ Int. p. 194.

THEORY I AMMERITATION A LIMITAL PARTY OF ARE

Come si può notare da queste sintetiche notizie, il sistema dei ricorsi contenziosi delineato dal primo progetto appariva piuttosto complicato, in quanto prevedeva tre vie distinte di nuela, esperibili davanti a organismi diversi, con azioni aventi oggetto differente ed effetti diversificati.

La rielaborazione successiva di un secondo progetto nel 1972 reneva conto non solo del dibattito interno della sottocommissione, ma anche, significativamente, delle proposte normative che si stavano contemporaneamente elaborando in alcune regioni, dirette a istituire in sede locale organismi e procedure idonee a risolvere le controversie amministrative (21). Arricchito da queste esperienze giuridiche particolari (21), il nuovo schema ri-

(2) L'attenzione prestata dal coetur alle legislazioni regionali è sottolmenta da P. Feller, Animalirezziones pracciae ad schema camonum de procedura administrativa, in «Communicationes» 4 (1972), pp. 36-38; Z. GROCHOLEWSEL, I tribunali regionali amministrativa nella Chiena, in An.Vv., De institti administrativa in Eccleria, Roma, 1984, pp. 159-165.

(21) Notizie sui projetti locali sono riportute da Z. Grocholewszi, J. Imbunali regionali amministratiui, cit., pp. 137-154; V. Rovena, Epicopri inititisendi Consiliam Dioversatum Institise, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), pp. 973-590; H. Straum, De guodam rithe «Monitor Ecclesiasticus» 10 (1975), pp. 189-194; E.M. EGAN, De contilirs administrativis ecclesiasticis in Cir. Ford. Amer. Sept. constitutis, in «Perioesacrum ins et coram domino officiam indicium faciendi». De opportunitate uali administrativo in Germania erigenda, tra, pp. 591-597. P. WESEMANN, Fort arbitra conciliationis et tribunalia administrativa in Germania, in LAN, De schemate commissionum administrativarim in Britainiu et sie dieto K. LODICKE, De organiz institute administratiwe in dioecesibus Respublicae dica de re morali, canonica, liturgica» 67 (1978), pp. 593-606; M.R. QUIN Fooderalis Germaniae statutis, Fora arbitrii conciliationis. Tribunalis admimitteatuw, an, pp. 731-736; K.D. McKong, Ecclesiasticus «ombultman.» e ombudaman » a Nova Zelanda proposito, ini, 3p. 607-625; P. Wesenanounquam conciliator, szi, pp. 737-739. Le proposte riguardavano prevaleriche entrate in vigore (come quella patrocinata dalla conferenza episcopale degli Stati Uniti d'America Settentrionale, approvata anche dalla Santa temente la predisposizione di strutture di conciliazione, per la composinone pacifica delle divergenze, o di arbitrato. Alcune di queste erano an

sultava più preciso e approfondito sia nella previsione di diverse forme di composizione delle liti, sia nella regolamentazione dei tribunali amministrativi e delle azioni ad essi proponibili. D'altra parte, però, le vie di tutela contenziosa contro gli atti amministrativi erano ritutela contenziosa contro gli atti amministrativi erano ritutela dotte a due, essendo stata stralciata definitivamente, e dotte a due, resendo stata stralciata definitivamente, e mai più verrà riproposta nelle versioni successive, l'a-

zione giudiziale presso i tribunali ordinari (°).

Per quanto concerne in specifico i tribunali amministrativi, il progetto stabiliva che ogni conferenza episcopale nazionale dovesse costituire un tribunale di primo
grado, uno solo o più distribuiti sul territorio, compegrado, uno solo o più distribuiti sul territorio, competenti a decidere sui ricorsi contro i decreti stragiudiziali
centi a decidere sui ricorsi contro i decreti stragiudiziali
dei vescovi o delle autorità ad essi inferiori (can. 19).

La conferenza episcopale poteva altresi costituire un tribunale amministrativo di secondo grado (can. 20, § 1).

sode nel 1971, evvero quella emanata nel 1972 dall'arcivescovo di Vicona, o ancora quelle di altre diae diocesi austriache, promulgate estruanbe nel 1974 dai vescovi di Graz-Seckata e di Linz). Solo lo schema elaborato nel 1971 per le province della Baviera e quello redatto tra il 1971 e il 1975 per le diocesi della Repubblica Federale della Germania prevedevano la per le diocesi della Repubblica Federale della Germania prevedevano la amministrative, con un doppio grado di giurishizione e la possibilità di amministrative, con un doppio grado di due progetti, peraltro, era stato terza istanza alla Sentia sede e aveva riceviato oscenzione.

approvato usan cassa con probems del 1972 eschadeva esplicitamente l'azione ai tribunali ordinari, « ettienyt quit contendat decreto tat saum esse
laesam es danna esse reparanda». La norma aveva un valore meramente
dichiarativo (P. Fillel). Animalversionei praetiiri, cir., p. 37), ed era volta
fichiarativo (P. Fillel). Animalversionei praetiiri, cir., p. 37), ed era volta
forse a eutrare interpretazioni diverse, come era giù accaduro in passato

per far sopravvivere l'actio extramalicatit.

Dalle parole dello streso cardinale, perahro, si può evircere che l'abbolizione dell'azione ai tribunali ordinari è il frutto di un compromesto, in bolizione dell'azione ai tribunali amministrativi gazantisce una tutela sufficienti quanto il ricores si tribunali amministrativi gazantisce una tutela sufficienti « cist non ciutalem efficacitatis quam per viam naliciarimo ordinarium», ma a differenza dell'azione giudiziaria, è risenuta più compatibile « cum necesatatione pastondis ministerii el spirittadis gabernico (Animadiserziones prate-

Contro la sentenza del tribunale di primo grado sarebbe stato possibile appellare o al tribunale di secondo grado o, facoltativamente, alla Segnatura apostolica (""), Dopo due sentenze conformi dei tribunali amministrativi non era più possibile ricorrere alla Segnatura apostolica (can. 20, § 2, b).

Alla Segnatura apostolica spettava, in primo grado, di giudicare i ricorsi contro i decreti emanati o approvati dalle conferenze episcopali e dai loro organi, dai in generale, dalle autorità che non avevano un superiore concili particolari, dai dicasteri della Sede apostolica e, inferiore al romano pontefice e dai loro delegati (can. 21, a). In secondo o terzo grado, poi, il tribunale supremo decideva sugli appelli contro le sentenze dei tribunali amministrativi locali (can. 21, b).

sere esperito in alternativa al ricorso gerarchico e, come Il ricorso ai tribunali amministrativi locali poteva esnel precedente schemu, consisteva in una impugnazione per vizi di illegittimità dell'atto, diretta soltanto a far dichiarare irrito o annullare il provvedimento (21). I motivi della causa petendi comprendevano, oltre all'error iuris sive in procedendo sive in decemendo già previsto per il ricorso alla Sectio altera, anche il mancato rispetto di « generalia turis aequitatisve canonicae principia» e la non corrispondenza al vero dei «motiva in decreto allatu» ("). Se il decreto riconosciuto illegittimo « ius alicuius laeserit » (21), coloro che avevano subito un pregiu-

(20) Se le due purti proponevano appello a organismi diversi, prevaleva l'appello interposto alla Segnatura apostolica (can. 20, § 2, a).

(11) Can. 26, § 1: 4 non autem emendare tool aliter mutanen.

che per chiedere la riparazione dei danni ("). Il giudice imministrativo aveva anche facoltà, su richiesta degli indizio potevano ricorrere al tribunale amministrativo aneressati, di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ("), se questa non era prevista come effetto ipso iure del ricorso (11).

ivo (11) o viceversa (14). Non erano neppure due vie completamente autonome, che potessero procedere contemporaneamente, Invero, qualora contro lo stesso tivo, si stabiliva la competenza unica del tribunale amministrativo se i motivi di tutti i ricorsi riguardavano solo profili di legittimità di competenza dell'organo giudiziario, altrimenti era competente a decidere il solo su-La via di tutela avanti al tribunale amministrativo ricorso gerarchico. La scelta dell'una o dell'altra non vamente, se tutte le parti vi consentivano, trasferire la causa dal superiore gerarchico al tribunale amministradecreto fossero stati proposti da diversi interessati sia ricorso gerarchico sia ricorso al tribunale amministraera infatti irrevocabile, in quanto era possibile successinon era, tuttavia, separata e indipendente dalla via del

nistrativi rispetto al giudizio della Sectio altera, come regolato dalla Regi-(24) Can, 17, § 1. L'estensione della competenza dei tribunali ammimun certexae umpersae, e sottolinenta da P. Penca, Antonadoersiones praeoure, p. 37.

^(*) Can, 18, § 1.

can. 26, § 2). La reintegrazione della situazione giuridica era comunque isservata, secondo la concezione dominante, alle posizioni qualificabili che in via autonoma dal ricorso di illegittimità dell'arto amministrativo come diriti soggettivi (P. Curiotti, La gastizia amministrativa nella revostone del Codex Jarri Canonia, in AA.Vv., De tustitia administrativa in Ec-(10) L'azione per il risarcimento dei danni poteva essere esperita attclessa, cir., p. 150).

⁽¹¹⁾ Oltre alla pentio del recurrent, si richiedeva la sussistenza di una gravit causa e la necessità di sentire l'auctor decrete. Il decreto di sospensione doveva poi essere motivato espressamente (can. 23, § 1).

⁽⁹⁾ Le steue fattispecie in cui la legge prevedeva la sospensione astomatica dell'atto amministrativo con il ricorso gerarchico valevano anthe per il ricorso ai tribunali amministrativi (can. 23, § 2).

⁽¹¹⁾ Can, 13, § 1.
(2) Can, 13, § 2: purché la lire fosse ancora in primo grado.

periore gerarchico (**), Peraltro, anche dopo la decisione del superiore gerarchico, era possibile investire della causa il tribunale amministrativo, impugnando per motivi di legittimità il decreto conclusivo del ricorso gerarchico (**). Le intersecazioni e l'interscambiabilità tra i due tipi di ricorso facevano emergere, in definitiva, il carattere ibrido dell'azione ai tribunali amministrativi, in quanto si svolgeva avanti a organismi che non erano pienamente separati dall'organizzazione amministrativa (**).

Circa le norme procedurali da seguire nei ricorsi avanti ai tribunali amministrativi, si ripeteva quanto previsto nel precedente schema, in merito sia all'applicazione dei canoni de tudiciis in genere, sia alla facoltà del giudice di derogare alle norme non stabilite a pena di nullità ("). Il progetto faceva tuttavia esplicito rinvio alla possibilità di integrazioni della normativa universale da parte delle leggi particolari (").

Il tribunale di primo grado doveva giudicare in composizione collegiale di tre giudici, quello di secondo grado con tre o cinque giudici (can. 22, § 1) ("), I giudici erano generalmente «idonei sacerdotes» ("), ma, e (**) Can. 14. Era quindi parzialmente medificato il principio di preferenza, in ogni caso, della via amministrativa, previsto dal precedente schema.

(%) Avanti al tribunale amministrativo, infatti, poteva essere impugnato anche il decreto di decisione del ricono gerarchico (can. 17, § 1).

Sul problema dell'indipendenza dei tribunali, si veda nitra, 3.B.

Can. 25, 55 Le 2.

Can. 25, § 1.

(40) Se per difficoltà organizzative non fosse stato possibile avere sempre la composizione di tre giudici, la conferenza episcopale potera stabilire che la causa venisse decisa in primo grado da un giudice unico, ma se una parte si fosse oppostu, il giudicio era trasfento ev officio ad tribunal administrativam tramediate raperare (can. 22, § 2).

(**) Can. 22, § 4. A garanzia dell'imparzialità, si stabiliva che i sacerdori

questa era un'importante novità dello schema, uno dei tre componenti la terna giudicante poteva essere «idoneus diaconus, vel etiam laicus» (°), però con una significativa limitazione: «nisi indicandum sit de recursu adversus decretum ab Episcopo latum».

Il progetto legislativo del 1972 fu inviato per consultazione ai cardinali membri della commissione per la revisione del codice, ai dicasteri della Curia romana e alle conferenze episcopali. A seguito di quest'ampia interpellanza, fu espressa una generale approvazione al progetto, ma pervennero al coetus anche alcune osservazioni critiche circa l'istituzione e la disciplina dei tribunali amministrativi (").

Una prima serie di obiezioni riguardava la possibilità stessa di costituire tribunali amministrativi nella Chiesa. Qualcuno metteva in dubbio, infatti, la «compatibilitatem tribunalium administrativorum cum Ecclesiae indole» o, almeno, poneva in questione la possibilità che l'autorità del vescovo potesse essere così limitata «ut submittatur tribunalibus administrativis, quae non sint neque Concilium Oecamenicum neque Summus Pontifex» (*). Per altri, al contrario, questa obiezione non rilevava, «si tribunalia ipse Summus Pontifex exsistere iubeat» (*). «in decreto ferendo sul in recarilhas proponenda vel induandis nullam partem lubagina, negar ad cam diocesim pertineant in qua decretum latum est ».

(4) Can. 22, § 4, La designazione di graditi diaconi o laici era giusificata « suadente necessitate».

(9) P. CIPRETTI, Brevis relatio de animadoressionibus quare factae sunt ad Schema Carroman ah Episcopalitris Conferentis et a Sanctae Sedis Dicasterio, in «Communicationes» 5 (1973), pp. 235-243. Un conmento alle osservazioni ai trova in C. Listiavine, De normalias technicis quandateristico hav episcoporum in schema de procedura administrativa, in «Ephemerides iuris canonici» 29 (1973), pp. 179-197.

(4) P. CIPROTTI, Brenis relatio, cit., p. 236.

of Bedem.

THEODYSE AMMERICANY A LIVEL O PARTICULAR

Alcuni, invece, manifestavano perplessita sull'opportunità pastorale di predisporre tribunali amministrativi,
Le ragioni erano varie. Taluni si preoccupavano « ne actio pastoralis impediatur nimiis oppositionibus et contentionibus », altri evidenziavano le difficoltà ideologiche a
istituire tribunali amministrativi in molti paesi, per le
peculiari culture e mentalità ivi vigenti « propter indolem
potius paternam et pastoralem, quam iuridicam, quam solent in permultis regionibus babere relationes inter auctoritatem administrativam et sudditos » ("). Quest'ultimo
rilievo non venne, peraltro, ritenuto rilevante, in quanto, sì osservava, i ricorsi erano proponibili solo contro
gli atti potestativi, « minime autem bortationes, consilia
aliaque esusmodi » (").

Altre osservazioni non contestavano la costituzione dei tribunali, ma esprimevano proposte di modifiche. In merito alla struttura dei tribunali, si suggeriva, tra l'altro, di istituire gli organi giudicanti nell'ambito di ciascuna diocesi (**). Oppure di affidare la competenza sulle controversie amministrative «alicui tribunali ordinario» o a una sectio altera dei tribunali ordinario» o a una sectio altera dei tribunali ordinario».

Circa la procedura del ricorso, si proponeva di limitare la possibilità di agire presso i tribunali amministrativi ai soli casi in cui fosse vietato il ricorso gerarchico, oppure quando fosse stata previamente esaurita la via

gerarchica (""), oppure, al contrario, di escluderli del tutto se fosse stata scelta la via gerarchica ("). Ovvero si consigliava di subordinare l'impugnazione dei decreti delle autorità inferiori della diocesi al previo ricorso gerarchico al vescovo (").

Riguardo al potere istitutivo delle conferenze episcopali, alcuni auspicavano di lasciare maggiore autonomia alle legislazioni particolari «ut unaquaeque inveniat vias magis aptas ad problemata riusmodi solvenda» (1).

vano che i decreti delle conferenze episcopali avessero maggiore autorità di quelli dei singoli vescovi e proponevano che nei loro confronti, anziché il ricorso alla Segnatura apostolica, potesse essere esperita impugnabunale di secondo grado (21); altri, invece, non gradinon piaceva che le sentenze del tribunale di primo grado potessero essere appellate alla Segnatura apostolica, anche se nel territorio fosse stato costituito un trisarebbe dovuta prevedere un'estensione analoga a quella dei motivi per il ricorso gerarchico, per altri, all'opposto, la definizione dello schema era « nimis incerta» e, per quanto concerne il riferimento alla violazione dei principi di equità, « nimis periculosum » ("), Riguardo alla graduazione delle impugnazioni, ad alcuni Altre obiezioni concernevano norme specifiche del progetto. In merito ai motivi del ricorso, per alcuni si zione al tribunale locale (").

^(**) Iu., 236. Come preciss C Laminum (De nonmulis technicis, cit., 134) l'esposizione di una simile difficultà « expresse reforme in spevie de populis sinemithus aut caltuna attatasa: "In caltura confinciana recorras ad tribumal contra action administratione practice cogitatione intelligi non potest" ».

⁷ fur, pp. 236-237.

 ⁽⁴⁾ Proposta questa, come nlevava il relator, «quod renera schoma non impedit ot, ubi fieri potest, difficultates nonnullar optime effigeret** (int. p. 237).

⁽P) In/ p. 237.

⁽²⁰⁾ Proposta, questa, equad alits contra sidetur nimis dinturnam elficere administrativam institiam v (ire, p. 237).

 ⁽¹¹⁾ Proposta, questa, « quod exset regressus pere ture vigenti post un num 1967 » (int. p. 237).

⁽⁴⁾ Ind. p. 237.

⁽v) Left p. 237.

^(*) far, p. 241.

⁽¹⁾ Int. p. 242.

 ^(%) Come osservava il relator, tuttavia, questa proposta non poteva

Sull'organizzazione interna dei tribunali, infine, sono state svolte osservazioni per molti aspetti contrastanti ("). Posizioni discordanti si registravano in particolare circa l'aggregazione di diaconi e laici nei tribunali (") e sulla composizione del collegio quando si dovesse giudicare del decreto di un vescovo ("),

Dopo la predetta consultazione, i lavori di elaborazione successiva dello schema de procedura administrativa sono scarsamente documentati. Si sa che il coetus ha preparato nel 1973 un progetto di mota proprio che si sarebbe dovuto promulgare con apposita legge ad experimentum ("), ma, anche questo è risaputo, il proposito venne abbandonato e la parte sui ricorsi amministrativi fu inserita nello schema de modo procedendi pro

La stesura successiva del progetto preparatorio del codice in tema di giustizia amministrativa resa nota è quella del 1980. Il nuovo schema conservava nell'impianto e nella sostanza la regolamentazione del precedente, dimostrando così di non aver accolto le critiche all'introduzione dei tribunali amministrativi nella Chiesa emerse nel corso della consultazione. Il testo conteneva tuttavia alcune innovazioni rilevanti.

essere secolta, dato che «vix admitti posse ut de Conferentiae artibus indicet tribunal de ipra Conferentia constitutam» (sur, p. 242).

(**) Ad usempio circa la composizione collegiale o monocratica dell'ufficio gradicante: alcuni proponevano che in primo grado il giudice fusse sempre unico; altri ritenevano che non potesse essere anmesso, oppure fosse consentito solo per talune cause (au. p. 242).

 (%) Alcuni ammettevano anche due diacenti o lalci nel collegio, altri rigettavano la possibilità stessa che potessero essere giudici (av., pp. 242-243).

(**) Per alcuni nel collegio poteva esserei anche un diacono o un laico; per altri doveva esserei un vescovo o addirittura tutti i componenti del collegio dovevano essere vescovi (an. p. 245).

 (**) Breut conspectits de labore bacusque a commissione peracto deque perigendo, in «Communicationes » 6 (1974), pp. 32-33.

La modifica più notevole è quella che rende facoltativa l'istituzione dei tribunali amministrativi da parte delle conferenze episcopali, non solo quelli di secondo grado, ma anche quelli di primo grado ("). Come si può apprendere dalla documentazione preparatoria alla successiva congregatio plenaria, le ragioni che spinsero la commissione a cambiare il testo furono eminentemente di carattere pratico, con riguardo, da un lato, alla difficolta di reperire in tutte le regioni personale preparato da impiegare nei tribunali (") e, dall'altro, all'opportunità di introdurre una simile novità gradualmente, socondo le possibilità di ciascun territorio (").

Altra novità riguardava la competenza del tribunale di primo grado, che poteva essere estesa dalla conferenza episcopale a ricomprendere i ricorsi contro i decreti degli organi della conferenza episcopale, ma non quelli emanati dalla conferenza episcopale stessa (").

⁽⁴⁴⁾ Cats, 1689, § 1: «Unaquanțue Episcoparum Conferentia tribunal administratium stabilitor constituere potest, sel, si opar sit, plura per territorium distributa».

^(%) a Eastio busins modificationis indeparatalis est solammoda ordanis prastici.. Eternim, si tam planes babesitur difficultates ad tribunalia ordinaria constituenda, eo quod doctores vel locoritati in tine canonico desaut, valde prantimenda en quod doctores vel locoritati in tine canonico desaut, valde bus difficile et momentosam manus arxignatur extintian administrativa, qui nonici et legam requirent» «Perestincium constituta in Lietum Inxitiatis series recognoscendo, Congregatio plenaria (diebas 20-29 octobris 1981 babria). Città del Varicano, 1991, p. 170).

 ⁽vi) «Consultores praeterea automant quod cam agatur de basul parea innovatiome in tare Ecclesiae, portus oporteres pedetemptim et veluti volumturie insta ciansque possibilitates et vires procedere» (ibidem).

⁽vi) Can. 1689, § 2. Contro i decreti emanati dalla conferenza episcopale sarebbe dovuto essere ancora possibile il ricenso alla Segnatura apostolica, benché la nuova stesura abbia omasso il riferimento ad essi, oltre ai detreti dei concili particolari, nel canone dedicato alla competenza della Segnatura apostolica (can. 1691) (riferimento poi reintrodotto nello schema del 1982).

192

Riguardo alla composizione del tribunale, si precisava gio di tre o cinque giudici, mentre è stata eliminata tribunale di primo grado giudicava sempre in collegio di tre giudici, quello di secondo grado in colleche i giudici potevano essere solo idonei sacerdotes, escludendo pertanto i diaconi e i laici (can. 1692), II la possibilità di procedere con un giudice unico (can,

stretti a due: «propter legis violationem in decernendo vel in procedendo, vel propter motiva non vera in actu administrativo allata» (can. 1702, § 1). Girca la decisione del tribunale, si precisava che il giudice non poteva « de alicnius doctrinae circa fidem vel mores veritate amministrativi, risulta abolito quello di violazione dei principi di equità (4) e i vizi di illegirtimità sono stati ri-Per quanto concerne i motivi del ricorso ai tribunali vel errore indicare» (can. 1702, § 3).

sciplina più articolata della procedura giudiziaria, che lasciava uno spazio minore all'integrazione da parte cedente erano rimessi alla determinazione delle norme dettagliata momenti e aspetti della ratio procedendi che prima non venivano neppure trattati, come la succes-Altra aggiunta importante è la previsione di una dilocali, nello schema del 1980 venivano stabiliti dalla egge universale (**). Inoltre, erano oggetto di normativa delle legislazioni particolari. Elementi che nel testo presione delle fasi del processo, i doveri del giudice, le fa-

coltà delle parti, le pronunce ordinatorie o deciso-

THE PARTY ASSESSMENT A LIVELLO PARTY OF ARE

« poteva esperire unicamente il ricorso gerarchico al vescovo. Solo contro il decreto del vescovo che decideva su questo ricorso era ammessa l'alternativa tra ricorso inferiori al vescovo diocesano: nei loro confronti, infatti, gerarchico e ricorso al tribunale amministrativo (can-2). Veniva poi stabilita una restrizione notevole alla posabilità di proporre ricorso contro gli atti delle autorità tivo, «competents est superior bierarchicus» (can. 1693, § principio di prevalenza della via amministrativa, cosicché, se contro uno stesso decreto sono stati proposti sia biamenti significativi. Anzitutto risulta reintrodotto il ricorso gerarchico sia ricorso al tribunale amministra-Nei rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso al tribunale amministrativo, infine, sono stati apportati cam-

lo schema ha tenuto conto, sotto diversi profili, delle sano contro possibili ingerenze eccessive nel suo operato e in quello dei suoi sottoposti da parte di altri orobiezioni tese a difendere l'autorità del vescovo dioce-Come si può notare dalle sopraesposte innovazioni, 1704, \$\$ 1-2).

bre del 1981(4). Riguardo alla parte dedicata alla Il progetto del 1980 venne sottoposto, nel luglio servazioni, di seguito pervenute, furono raccolte, insieme con le risposte del coetus, in una relazione di sinsiva congregatio plenaria, che si sarebbe svolta nell'ottodello stesso anno, a un'altra revisione generale e le osresi che costituiva documento preparatorio della succesganismi.

proprio del 1973: «La competenza di legittimità si estende ai casi in cui (**) Questo cambiamento è documentato già nel progetto di motini quis contendat errorem turis adfuisse in decemendo sel violatam esse legem in procedendo, rel motiva in decreto allata non exe vera» (Brevis conspec-

tione damnarum (can. 1703, § 2); la presenza obbligatoria del promotore (**) Ad esemplo, il termine per la proposizione dell'azione de reparadi giustizia (can. 1706).

⁽v) Cann. 1709-1714.

Exemis Patribus commissionis ad nonessimam schema codicis turis canonici Relatio complectons synthesim animadiversionam ab Em.mis alque

giustizia amministrativa non si registrano tuttavia obiezioni di radicale stravolgimento del sistema ("').

possibile, per due motivi: «agitur enim de indicandis actibus potestatis exsecutivae Episcoporum. Hoc revera esmotivazioni analoghe di salvaguardia dell'autorità epida un padre al potere del giudice di derogare alle deva che i giudici fossero soltanto vescovi, ma a questo si rispose che non appariva necessaria la dignità episcopale per giudicare dell'operato di altri vescovi. Un altro proponeva di reintrodurre la possibilità per i diaconi e i laici di essere giudici. A questo si rispose che non era ses contra indubitatam "canonicam traditionem"» ("). A scopale si ispirava anche il rigetto della proposta di reintrodurre il giudice unico (11). Pure la critica avanzata sizione dei tribunali, non sono stati accolti. Uno chiecorso nei confronti dei decreti delle conferenze episcopali e dei concili particolari, venne accolta con favore, dato che rimediava a un'effettiva lacuna del testo ("). Altri suggerimenti, invece, che si riferivano alla compo-La proposta di un padre di reintrodurre, nella competenza della Segnatura apostolica, la menzione del riexhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis, in «Communicationes» (1984), pp. 79-90.

A parte la proposta di un movo progetto, che fu rigettuta come cardiva (Relatio, p. 85).

(79) Relatio, p. 86.

se non contrasta con i principi fondamentali di origine divina, tanto è vero (11) Relatio, p. 87. Entrambe le motivazioni paiono incongrue. Se non è necessario essere vescovi per giudicare i vescovi, non si vede perché si debba necessariamente essere presbiteri, dato che non si tratta di eserchzione, poi, non costituisce un motivo valido per opporsi a un'innovazione, tare la potertas sacra, bensi la potestas regiments. Il contrasto con la tradiche nel precedente rebensa era stata proprio prevista.

(77) «Agitur de re magra momenti, de indicandis sed. Decretis ab spso Epiccopo latis nel ab co conformatio, atque necesse est ut satisdatio saltem collegialitatis tribunalis babeatur» (Relatio, p. 88).

norme processuali, in quanto «ad seriam administrationem tustitiae non videtur», venne respinta in nome dell'interesse pubblico alla celerità del processo (7),

esposti nei diversi documenti, le ragioni a sostegno delle due posizioni si possono sintetizzare nelle seguenti argolito in quello precedente (7). Dal complesso dei pareri parte delle conferenze episcopali ("). La questione, data la sua importanza, fu presentata come oggetto di specifico approfondimento nella congregatio plenaria, per decidere se conservate la scelta facoltativa delle autorità regionali, prevista dall'ultimo progetto, o imporre l'istituzione dei tribunali in tutta la Chiesa, come era stabiposta di alcuni padri di ristabilire l'obbligo di costituzione dei tribunali amministrativi di primo grado da Una discussione più articolata diede origine la pro-

mente e immediatamente questa innovazione ("). Per tauni paesi, dove le comunità cristiane sono esigue, si rilevava non solo l'esistenza di ancora maggiori difficoltà nel funzionamento dei tribunali, ma si dubitava persino che costituissero un'utilità essenziale per la popolazione, data la prevalenza di altri problemi di convivenza consisione a rimettere alle conferenze episcopali la decisione sulla creazione dei tribunali amministrativi nel loro territorio, vale a dire la scarsità di funzionari esperti di diritto (") e la convenienza di non introdurre forzata-A favore del testo dello schema, si evidenziavano unzitutto i motivi pratici che avevano indotto la commis-

Relatio, pp. 85-86.

^{«...} praeterea quaedam discretionalitas concedenda est, eo magis mod non agitur de normis ad validitatem» (mt. p. 89).

Congregatio plenara, etc., pp. 169-175; pp. 335-346.

Relatio, cit., p. 85; Congregatio plenaria, cit., pp. 337 e 340. Relatio, cit. p. 86; Congregatio plenaria, cit., p. 337.

derati più importanti ("). Qualota non venisse attivato il foro contenzioso amministrativo locale, si riteneva che i fedeli sarebbero stati ugualmente tutelati nella difesa dei loro interessi dalla possibilità di esperire il ricorso gerarchico e l'impugnazione avanti alla Sectio altera della Segnatura apostolica (").

scopali, ma dovesse essere predisposta una legislazione aniversale unitaria, salva sempre la possibilità di concedere deroghe per circostanze particolari ("). In questo A favore del ripristino dell'obbligatorietà, per contro, si affermava che in materia di organizzazione giudiciaria, attinente all'ordinamento essenziale della Chiesa, non si potesse lasciare libera scelta alle conferenze epimodo si sarebbero evitate ingiuste discriminazioni tra i diversi paesi, circa le misure di protezione dei diritti ("), Si metteva in luce, moltre, come la via giudiziale fosse il mezzo migliore per tutelare gli interessi dei fedeli, mentre, al contrario, il sistema dei ricorsi gerarchici e del contenzioso amministrativo avanti alla Sectio altera risultasse, da solo, insufficiente (2). La non erezione dei tribunali amministrativi, di conseguenza, avrebbe frustrato le esigenze di giustizia dei fedeli, sentire con sempre maggiore forza dalla mentalità contemporanea ("). Per quanto concerneva le difficoltà di ordine pratico, infine, si riteneva che potessero essere superate, nell'ambito di

charcuna regione, con un adeguato piano organizzativo che riuscisse a destinare a questa funzione strutture idonee e persone competenti (**).

Al termine della discussione, messa ai voti la questione, la maggioranza si espresse nel senso di mantenere il carattere facoltativo dell'istituzione dei tribunali amministrativi ("). Il sistema delineato dal progetto del 1980, quindi, a parte le perplessità emerse circa l'opportunità di proteggere l'autorità del vescovo, aveva riscosso una sostanziale approvazione, Nell'ultimo schema del 1982, infatti, si registravano solo modifiche marginali e terminologiche (").

Nondimeno, com'è noto, nel testo definitivo poi promulgato la parte sui tribunali amministrativi venne stralciata per decisione personale del romano pontefice (").

Il codice dei canoni delle chiese orientali

Sorte analoga ha subito la proposta di istituire tribunali amministrativi locali pure nell'iter di formazione del codex canonum ecclesiarum orientalium (").

⁽⁹⁾ Congregatio plenaria, ett., pp. 337-338 e.p. 342.

^(**) Congregatio plenaria, ctt., p. 337.

^(**) In questo senso si esprimeva il voto di A. RANALDO, Alcune brevi considerazioni inlla istrincione dei Tribunali amministrativi erclesiititiri, in Congregatio plenaria, ctr., p. 172. Lo stesso punto di vista viene affermato da altri padri, in Congregatio plenaria, ctr., pp. 344 e 345.

⁽⁾ Congregatio plenaria, cit., pp. 338, 344 e 345.

Congregatio plenaria, ett., pp. 338 e 345.

^(**) A. RANAUDO, Brewi countiderazioni, ct., pp. 173-174; Congregatio plenaria, cit., p. 345.

⁴⁾ Congregatio plenaria, cit., p. 339,

⁽¹⁾ Congregatio plenania, cit., p. 544.

 ⁽N) Per quanto concerne i tribunali amministrativi, viene fatta solo aggiunta sulla competenza della Segmanta apostolica (can. 1739).

⁽v) Non é dato sapere le motivazioni vere e decisive che hunno indotto tule scelta del romano pontedice. R. CASTILO LAIA riferiva che papa Giovunni Paolo II gli aveva confidato di persona di non escludere la possibilità di introdurre in futuro i tribunali amministrativi (La difera dei divitti nell'ordinamento canoneco, in AA.Vv., II diritto alla difera nell'ordinamento ramonico, Città del Vaticano, 1988, p. XV).

⁽¹⁸⁾ Sui lavori del codice orientale, si possono vedere P. Moserra, I ricora amministrativa nel codice per le chese orientali, in AA.Vv., Incontro fra canoni al'Oriente e d'Ocadente, Bari, 1994, pp. 566-569, J. Anaxas, Le «ultime modifiche» al codice di diritto canonico orientale, in AA.Vv., Il diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale, a cura di R. Berazasto.

HARRA ZELANAZZE

stituzione « des tribunaux administratifs de degrés et d'enei confronti degli atti della gerarchia, mediante la cospèces divers, afin que la défense des droits jouisse d'une Nei principi direttivi del codice orientale, approvati nel 1974 dalla prima riunione plenaria della commissione e ricalcati in gran parte su quelli del codice latino, si richiamava l'esigenza di rafforzare la turela dei diritti procédure canonique propre et dûment suivie et observée par les autorités de divers degré» ("). Fin dalle prime sione stessa, le norme avevano ampie corrispondenze riunioni del coetus de processibus nel 1976, è stato adottato un progetto sulle procedure amministrative, redatto da un gruppo ristretto, che prevedeva una parte speciale sui ricorsi giudiziari ("). Come notava la commiscon quelle predisposte dallo schema del codice latino ("), però con alcune differenze importanti. Si affermava anzitutto la regola che i tribunali amministrativi non potessero essere separati da quelli ordinari, ma si stabiliva che ciascun tribunale avesse due sezioni, l'una per le cause contenziose, l'altra per le controversie amministrative (92).

avanti a differenti organismi, a seconda del diverso grado gerarchico dell'autore dell'atto impugnato. I ri-Si prevedevano, inoltre, forme distinte di ricorso,

LANGARA, Città del Vaticano, 1995, pp. 245-249; P.V. Pixtro, Divitto amministrativo cammico, Bologna, 2006, pp. 331-347.

pure direttamente dal romano pontefice ("). I ricorsi patriarchi potevano essere trattati, in alternativa, da uno speciale tribunale composto da vescovi e costituito a contro i decreti amministrativi del sinodo episcopale, feriore al romano pontefice dovevano essere rivolti a una sezione speciale della congregazione per le Chiese orientali ("). I ricorsi contro i decreti amministrativi dei norma del diritto particolare per ciascuna chiesa, opdei gerarchi del luogo che non avevano un superiore inministrativa del tribunale di primo grado competente corsi contro i decreti dei gerarchi del luogo erano deferiti a un giudice unico, eletto fra i vescovi dal sinodo episcopale per un triennio. Contro la sentenza di questo vescovo si poteva appellare al tribunale di tre vescovi designato dallo stesso sinodo episcopale, senza possibilità di ulteriore impugnazione, se non il ricorso straordinario al romano pontefice ("). I ricorsi contro i decreti infine, erano di competenza del solo romano pontefice. ull'autore dell'atto. La sentenza di questo tribunale poeva essere poi appellata presso la sezione amministrativa del tribunale immediatamente superiore ("). I rirarca del luogo erano da presentare alla sezione amcorsi contro i decreti emessi dagli uffici inferiori al ge-

Nelle revisioni successive che si susseguirono fino stanzialmente invariato nella struttura essenziale, anche se fu introdotta qualche modifica, soprattutto per renallo schema del 1986 ("), il testo del progetto rimase so-

Principer directeurs pour la réunion du Code de Droit Canun Oriental, in Enchristen Vaticanum, Bologna, 1989, vol. 5, p. 162, n. 5.

^{(99) «}Nuntia» 5 (1977), pp. 5-6. Il testo era diviso in tre aezioni: la prima, de recursis hierarchito, la seconda, de recursu sul sectiones administra-

tricas tribunalismo, la terza, de decretis extra inducium ferendis.

(11) La plenaria del 1974, del resto, aveva dato la direttiva che tutti i cattolici avessero « les mêmes normes de procédure » Prancipes directeurs,

^{(9) «}Nuntia» 5 (1977), p. 5.

Can. 1, \$5 1-2, in «Nuntia» 5 (1977), p. 5. Can. 2, \$5 1-2.

Cm. 2, § 3.

Can 3, § 2.

^(**) In quest'ultimo achema i ricorsi contro gli atti amministrativi crano contenuti nel titolo XXII, diviso in due capitoli: il primo de reterra bierarcturo, il secondo de recursu ad tribunal.

derlo maggiormente conforme alle proposte di revisione del codice latino ("). Sono in particolare le norme sull'oggetto del ricorso e sulla procedura da osservarsi nel giudizio che ricalcavano la regolamentazione degli ultimi schemata latini.

L'azione era infatti configurata come una impugnazione dell'atto amministrativo per vizi di illegittimità ("), che poteva anche comprendere la richiesta di risarcimento dei dannia anche comprendere la richiesta di risarcimento dei dannia sua modifica ("). Il ricorso al tribunale amministrativo poteva essere esperito in alternativa al ricorso genarchico, ovvero anche successivamente, contro la decisione del superiore gerarchico ("). Era altresi possibile il passaggio dalla via giudiziale alla via amministrativa (""), e viceversa (""). Qualora nei confronti di un

(**) La direttiva della plenaria che raccomandava di predisporre un diretto processuale unico per tutte le chiese è stata richiamata più volte nel corro dei lavori [Nantia, 14 (1982), p. 4; «Nuntia » 21 (1985), p. 40] e il corristo dei lavori [Nantia, 14 (1982), p. 4; «Nuntia » 21 (1985), p. 40] e il corrispondente commissione del codice larino. Nella disciplina orientale sono state conservate le differenze giustificate da esigenze peculiari: « a) diavera orientatio trebanatiam in Oriente, b) Statuta personalia in quibandam regionalita tragenta: c) profunda reuxas ciristiani et culturas orientaliame arctimatio, d) fone, inde, media communicationi, in fonentur temporamque sariti addiametri, at videtur... magis enegueur rientiture administratio» («Nuntia» 14 (1982), p. 4).

(**) I motivi erano eguali a quelli dello schema latino del 1980; « ai contendit molatam esta legem in procedendo nel decidendo nel mutiva in de creto allata non esse sense (can. 1988, §, 1).

creto allata non esse serva» (can. 1008, § 1).

(190) L'azione di risarcimento potesa essere esperita anche autono-

mamerite (can, 1009).

medesimo atto fossero statt presentati sia ricorso gerarchico sia ricorso al tribunale, la cognizione spettava a quest'ultimo se entrambe le impugnative rigurdavano solo profili di competenza dei tribunali, altrimenti sulla controversia decideva il superiore gerarchico (100).

Pure i canoni sull'tter procedurale seguivano alla lettera la disciplina speciale prevista dallo schemu del 1980 del codice latino (198). Rispetto al progetto originario della codificazione orientale, si nota come il giudizio avesse assunto una struttura più complessa, in quanto si svolgeva avanti a un giudice collegiale ed era regolato da prescrizioni più dettagliate (197).

Risultano invece conservate le differenze in ordine alla configurazione degli organismi competenti a decidere le controversie amministrative e ai gradi del giudizio, che corrispondevano alla tradizione peculiare delle chiese orientali. La predisposizione di fori distinti a seconforme alla prima proposta. Un cambiamento si registrava solo nella redazione del canone sui ricorsi contro i decreti dei gerarchi del luogo. Diversamente dalle stesure precedenti, lo schema del 1986 deferiva allo speciale giudice, eletto fra i vescovi per un triennio dal sinodo episcopale, il giudizio non più sui «decreta Hierarcharum locorum» (110), bensì sui «decreta Episcopi

Cars, 1008, § 3.

^[107] Cam, 1008, § 1,

⁽¹⁰⁾ Can. 1021: purché il giudizio fosse ancora in primo grado e vi acconsentissero sia il superiore gerarchico, sia tutre le parti in causa.

⁽¹⁹¹⁾ Can. 1000; il superiore poteva rimettere il ricorso al tribunale se erano d'accordo il ricorrente e l'attrore dell'atto.

⁽¹⁰⁰⁾ Cart. 1001.

⁽¹⁰⁰⁾ I cann. 1010-1020 ricalcavano perfettamente i cana. 1705-1715 dello schema del 1980 della legislazione latina, salva la differenza ricordata nella nota seguente.

⁽¹⁰¹⁷⁾ Un carattere differenziale del primo nchema, al contrarlo, prevedeva che la procedura seguisse il rito abbreviato, coram unito italiace («Nuntia», 5 (1977), p. 6). Eccezioni alla regola del giudizio collegiale erano tuttavia contemplate dai cann. 1005 e 1006 dello schema del 1986.

⁽¹⁰⁾ La formula, contenuta nel testo (can. 382) inviato per la consultazione nel 1982 («Nuntia» 14 (1982), p. 102), veniva conservata pure

eparchialis» (""). Si evidenzia così un'incongruenza tra la formula del can. 1004, riferita ai ricorsi contro i decreti dati dalle autorità diverse dal gerarca del luogo, e quella impiegata nel can. 1005, riferita ai vescovi eparchiali, che lasciava una lacuna legis sulla disciplina da applicare ai ricorsi proponibili contro i decreti dei gerarchi del luogo che non fossero vescovi eparchiali ("").

Una particolarità caratteristica del progetto orientale riguarda la possibilità, riconosciuta alle chiese patriarcali o arcivescovili maggiori (""), di esaurire la via contenziosa di giustizia al proprio interno, senza dover ricorrere per l'ultima istanza alla Sede apostolica (""), Invero, per quanto concerne il ricorso avanti alle sezioni speciali amministrative, i gradi successivi delle impugna-

dopo la denua recognitio del 1983 («Nuntia» 21 (1985), p. 65). Diversamente dal primo progetto, tuttavia, il § 1 precisava che erano soggetti allo speciale giudice unico «decreta Henarcharam locoram, intra finei territorii Eccleriae patriarcalis», mentre «decreta ceteroram Hierarcharam locoram» erano assegnati dal § 2 alla cognizione della Sede apostolica.

(10) Il can. 1005 distingueva, pertanto, nel § 1 i « devreta Epistapa eparchialti, qui antra fraes territorii Ecclesiae patriarchalti mam potestatem exercet», di competenza dello speciale giudice designato dal sinodo episcopale, nel § 2 i « decreta ceterorum Episcoporum », di competenza della Sede apostolica.

(119) Secondo il cats. 980 dello Schewa del 1986, con il termine hierarchae loci si intendono, oltre ai vescovi eparchiali e alle autorità di pari grado, anche «protosyncellio et syncellas itemigue ii, qui, si praedicti desunt, interim legitime succedunt in regimine,...».

(III) Alle chiese arcivescovili maggiori e agli arcivescovi maggiori si applicano le medesime norme stabilite per le chiese patriarcali e i patriarchi « niri alitee expresse tine cavetar ant ex natura ret contrat» (can. 152 schema 1986, can. 152 CCEO).

(12) Si tratta di un principio affermato nelle lince directive di stesura del codice « Chaque eggie orientale derrait avoir le possibilité d'organtive ses propres tribunaux de façon à pouvoir traiter les oauses (non réserpées au sant-trège) en toules les trais instances, jusqu'il la sentence finale mise à part la « proposatio ad redeur apostolicam» qui est un cas exceptionnel et ne constitue pas un révisable appel » (Perincipes directeurs, ett., p. 163, n. 3).

zioni al superiore tribunale d'appello terminavano in terza istanza avanti al tribunale del patriarca (""). L'esame dei ricorsi contro i decreti dei vescovi eparchiali che esercitavano la loro potestà entro i confini della chiesa patriarcale, a sua volta, si concludeva con il secondo e ultimo grado avanti al tribunale di tre vescovi eletto dal sinodo episcopale, in quanto nei confronti della decisione di questo tribunale non era data alcuna impugnazione, se non il ricorso al romano pontefice, che non è tuttavia una forma di appello ordinario (""). Equalmente, non era previsto un mezzo ordinario di revisione della sentenza dello speciale tribunale di vescovi,

CCEO, si vedano J. Aunoss, Trials in general: a comparative study of the 2AF, Commento al can. 1065, in AA.Vv., Commento al codice dei canoni politi delle chiese metropolitane sui nora, gerarchi di altre chiese sui turti) ntanza del tribunale patriarcale non è eschuiva, ma si cumula con la permanente giurisdizione della Sede apostolica, come recitava il can. 1980 dello schema (can. 1065 CCEO). Di conseguenza, si sarebbe dovuta riconoscere egualmente la competenza del supremo tribunale contenzioso-amministrativo, in via alternativa al ricorso al tribunale patriarcale per le chiese parriarcali, in via obbligata, invece, per quelle chiese sur iuris che non hanno un superiore gerarchico inferiore al romano pontefice (metroe per le sentenze dei tribunali eparchiuli che esercitano al di fuori dei confini della propria chiesa patriarcale. Sull'interpretazione del can. 1065 castern and lator codes, in «The Jurist» 55 (1995), pp. 842-844; J.I. Sandelle chese orientali, a cura di P.V. Pistro, Città del Vasicano, 2001. progetto latino, non attribuiva alla Soctio altera della Segnatura apostolica il potere di giudicare in secondo o terzo grado le sentenze del tribunale amministrativo (can. 1690, schema 1980). Peraltro, la competenza in terza ale è « tribunal appellationis in secunda es ulterioribus mitantitis ope indiown, qui sibi intocem succedant, pro causts in tribunalibus inferioribus iam definitive. Il testo del titolo XXIII de recursu ad tribunal, a differensa del (117) Secondo il can. 1078, § 3 dello sobrma del 1986 (rimasto invatiato nel can. 1063, § 3 CCEO), il tribunale ordinario della chiesa patriar-

(144) Can. 1005, §§ 1-2. La facoltà, sempre aperta, di ricorrere al romano pontefice costituiste un principio generale, cornesso alla potestà suprema e diretta del vicario di Cristo, ricordato nel can. 1074, § 1 schema 1986 e can. 1059, § 2 CCEO.

costituito dal diritto particolare per dirimere i ricorsi contro i decreti amministrativi del patriarca (117),

Il ricorso alla Sede apostolica, al contrario, era uma fase obbligatoria per concludere i giudizi amministrativi nelle altre chiese sui turis e nei confronti dei vescovi eparchiali che non esercitano la potestà entro i confini della chiesa patriatcale (1114). Il deferimento della causa alla sede suprema, peraltro non indistintamente alla Sede apostolica ma personalmente al romano pontefice, era stabilito anche come sede del giudizio sugli atti amministrativi delle autorità al vertice delle chiese patriarcali, in via alternativa per il ricorso contro i decreti del patriarca, in via esclusiva contro i decreti del patriarca, in via esclusiva contro i decreti del episcopale (1117).

Dall'analisi complessiva del sistema di giustizia amministrativa predisposto dalle norme sopra illustrate si possono evidenziare alcune considerazioni. Si nota, anzittutto, la struttura complicata e difficoltosa di un meccanismo che stabiliva competenze e modi di controllo diversi per gli atti emessi da autorità differenti. Poi, analogamente ai progetti del codice latino, si rileva il carattere ibrido delle procedure con cui si svolgevano i

giudizi, non pienamente distinte e indipendenti dai ricorsi gerarchici. Inoltre, negli subemata orientali, si sottolinea pure la natura ambigua degli organismi che erano preposti a trattare le controversie amministrative sorte dagli atti dei vescovi eparchiali, dei patriarchi e dei sinodi episcopali, di nomina e di struttura diverse dalle sezioni speciali dei tribunali (112).

olessa nelle chiese orientali. In risposta, il segretario della commissione, oltre a rilevare il carattere tardivo delle proposte di modifica del progetto, evidenziava ervazione dei tribunali amministrativi: anzitutto, che ricorsi che potessero paralizzare l'attività dei vescovi; l'inopportunità di predisporre una struttura così comprincipalmente due giustificazioni a sostegno della conerano stati espressamente richiamati dai principi approvati dalla prima assemblea plenaria; in secondo luogo, naria del 1988, quando cinque membri presentarono una mozione che ricordava l'abolizione dei tribunali corso del dibattito, ricalcavano per lo più le obiezioni ficiente il solo ricorso gerarchico per proteggere gli inreressi dei fedeli; il pericolo di un numero eccessivo di I canoni sui tribunali amministrativi non furotto oggetto di contestazioni sostanziali fino all'assemblea pleimministrativi nel codice latino e ne proponeva la soppressione pure in quello orientale (117). Le argomentazioni a sostegno della richiesta, sviluppate anche nel già emerse nella revisione del codice latino: l'essere suf-

⁽¹¹⁷⁾ Cato, 1006, § 1. Nondimento, pur se non eta fatta espressa menzione, anche in questa fattispecie doveva ritenersi sempre esperibile il ricoreso straordinario al romano postefice, in virtù del principio generale ricordato nella nota precedente.

nuperiore genarchico inferiore al romano pontefice, sia per i vescovi eparchiali al di fuori del territorio della chiesa patriarcale, il can. 1005, \$ 3 stabiliva la competenza della Sede apostolica. Il riferimento generico alla Sede apostolica poneva il problema ermeneutico di individuare l'organismo competente, vale a dire se fosse investita del giudizio la Socirio altera della Segnatura apostolica, ovvero la congregazione per le Chiese orientali, come era appunto previsto nel primo schema (can. 2, \$ 3, in « Nuntia » \$ 1977), p. 5).

⁽III) Can. 1006, 55 1-2.

episcopale, di cui non risulta chiaramente l'indole di superiore amministrativo o di tribunale. Per quanto concerne i ricorsi cottro i gerarchi del luogo che non avevano un superiore inferiore al romano pontefice, il primo achemu prevedeva addirittura la competenza di una congregazione della Sede apostolica (cmr. 2, § 3, in « Nuntia » § (1977), p. 5).

⁽III) »Nuntia» 28 (1989), p. 63.

che il progetto orientale era stato formulato in modo da evitare le critiche sollevate nei confronti del codice la tino, in quanto si stabiliva che i vescovi non potessero essere giudicati da chi non rivestiva la medesima dignita e non si prevedeva la costituzione di tribunali ammini strativi separati da quelli ordinari (127). Di seguito venne sottoposta al voto dell'assemblea l'approvazione o la sottoposta al voto dell'assemblea l'approvazione o la sottomissione dei canoni sui tribunali amministrativi e la commissione, a grande maggioranza, si espresse per la loro conservazione (121).

Anche nel cammino del codice delle chiese orientali, peraltro, lo stralcio dei ricorsi ai tribunali amministrativi locali avvenne nel corso dell'ultima revisione personale del romano pontefice, poco prima della promulgazione definitiva. Dal testo vennero infatti rimossi tutti i canoni che si riferivano ai tribunali amministrativi (12) e l'intero capitolo de recarsu ad tribunal, ad eccezione del canone sui ricorsi contro i decreti amministrativi del patriarca, collocato nella parte sui ricorsi genanchici (12).

(191) Questo trasferimento del carione dalla parte sui riscorsi giudiziali a quella sui riscorsi gerarchiei conferma la natura ibrida dell'impugnativa foi prevista. La disposizione risulta tuttavia parzialmente modificata. È stato esputto il § 2 sui ricorsi contro i decreti amministrativi del sinodo. Per i ricorsi contro i decreti del patriarca si prevode la competenza alternativa dello speciale eserza di vescovi o della Sede apostolica, non più del rommo pontefice. Contro la decisione della Segnatuta apostolica, mentre contro la decisione della Segnatuta apostolica, mentre contro la decisione della speciale coetta è possibile solo il ricorso straordinario allo stesso romano pontefice. Sul canone si veda Z. Griccioticiossi. Commento al can. 1006, in Commento al canone si veda Z. Griccioticiossi.

PROBLEMI TECNICI NELL'ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AM-MINISTRATIVI LOCALI

ranzie di indipendenza e di imparzialità nel giudizio, al zione dei tribunali competenti, al fondamento del loro rarchica. Sulla base di queste premesse, è inevitabile che sorgesse qualche interrogativo in ordine all'individuapotere di controllare l'operato della gerarchia, alle gavello di chiesa particolare, il romano pontefice a livello di chiesa universale. Il possibile deferimento di potere gudiziario o amministrativo a uffici vicari, inoltre, non da origine ad apparati burocratici autonomi dall'organo primario, ma mantiene un'essenziale unità nella linea gerutti i poteri di governo si trovano concentrati nelle mani delle autorità di vertice, il vescovo diocesano a liinfatti, non esiste separazione tra potere giudiziario e potere amministrativo, in quanto, per fondazione divina, riforma, dati i caratteri tipici dell'organizzazione della zione dei vari schemata, gli autori avevano posto in luce significative difficoltà tecniche nell'attuazione di questa potestas regiminis della Chiesa. Nell'istituzione ecclesiale, grazione del sistema di giustizia amministrativa con l'istiruzione di organismi di tutela contenziosa, di natura giudiziaria, che fossero distribuiti a livello locale e che assicurassero più gradi di cognizione della causa. Peraltro, in aggiunta alle perplessità pastorali emerse nella valutacodici esprimeva un generale consenso alla prevista inte-La dottrina che commentava i lavori di revisione dei rapporto tra controllo centrale e strutture territoriali.

A. La "specialità" dei tribunali

Si poneva anzitutto la questione di quali organismi giudiziari investire della cognizione delle controversie amministrative, se costituire cioè dei tribunali speciali o attribuirne la competenza ai tribunali ordinari.

⁽²⁹⁾ Int. pp. 3-4.

⁽ur) Int, p. 5.

^{(&}lt;sup>127</sup>) In particolare i cann. 1000 e 1001, sui rapporti tra via gerarchica e via giudiziaria.

Nei principia di revisione dei codici si raccomandava sinodo del 1967 qualcuno aveva detto di non ritenere opportuna la creazione di nuovi organi, potendosi deferire la competenza a quelli già esistenti (124). Parte della l'istituzione di un foro apposito per le controversie amministrative, ma nel corso del dibattito in occasione del latio extraiudicialis, riteneva che il giudizio dei tribunali ordinari assicurasse maggiori garanzie di tutela dei diritti dei singoli (13). L'opinione prevalente, al contrario, sosteneva che la soluzione di istituire organismi speciali per il sindacato degli atti amministrativi fosse il modo migliore di regolare la giustizia amministrativa. Nel sidottrina, richiamando la tradizione pregressa dell'appel stema di giurisdizione unica, in cui unico giudice è il mibunale ordinario, si riscontrava una eccessiva subordinazione al potere giudiziario, che non garantiva l'adeguata risdizione, invece, sapeva coniugare meglio la tutela dei diritti dei privati con la salvaguardia della dignità e della discrezionalità dell'amministrazione, il bene privato con meno, poteva essere assicurata egualmente sia con la costituzione di appositi tribunali, sia con la creazione di sezioni specializzate dei tribunali ordinari, come era avvelibertà di agire dell'amministrazione (124). La duplice giuil bene pubblico (127). La specialità del giudice, nondinuto con la Sectio altera della Segnatura apostolica (128),

taria di governo, e, ancor più, dall'altro, che neppure il a strutture autonome e separate dall'organizzazione unicomplesso dell'apparato giudiziario ordinario possa essere considerato indipendente dall'organizzazione amappositi tribunali non porterebbe comunque a dar vita quelli ordinari che quelli speciali, dipendono stutturalmente dalle medesime autorità primarie, le quali sono dotate insieme di potere amministrativo e di potere giudiziario. Ciò comporta, da un lato, che la creazione di stendo separazione organica al vertice tra i due ordini di potere, giudiziario e amministrativo, i tribunali, sia legiata riconosciuta all'amministrazione rispetto ai privari. Nell'ordinamento canonico, per converso, non esibunali ordinari costituisce un corollario della reciproca indipendenza tra i due ordini e, nel contempo, un presupposto per assicurare la posizione di autonomia privituto speciale dell'amministrazione. In questi, infatti, la sottrazione degli atti amministrativi al sindacato dei triprincipio di separazione dei poteti e si prevede uno sta-In realtà bisogna sottolineare che la questione della terente rispetto agli ordinamenti secolari, ove vige il specialità dei tribunali si pone nella Chiesa in modo dif-

"specialità" dei tribunali non deriva dall'appartenenza titolari dei diversi poteri, bensi dai caratteri materiali e formali delle attribuzioni esercitate. Analogamente, la ad un ordine separato, quanto dalla specificità della lisi, non dipende dalla divisione organica delle autorità La distinzione tra funzione giudiziaria e funzione amministrativa nell'istituzione ecclesiale, in ultima anaministrativa (129).

G. CAPRILE, Il simulo dei pestopri, cit., p. 106.

R. BACCARI, La giarisdizione anoministrativa locale nel diretto canonico, in « Monitor Ecclesiasticus » 98 (1973), p. 374.

⁽⁷⁸⁾ I. Gottoon, De tribanalibus administrativis, etc., p. 623.

⁽¹⁹⁷⁾ I. Gendon, De tribumalibut, cit., p. 624; C. LETEWEE, De tribus nalifius administrativis, cit., p. 589; F. Rushtta, Fondamenti teologico giuridici della giuttizia amministrativa nella chiesa dopo d'Vaticano II, in «Monitor Ecclesiasticus » 98 (1973), pp. 332-333.

⁽¹³⁾ C. Lefenne, De nonnallir technicis anamaliversionifus, cit.,

la mento si rapporti tra potere amministrativo e potere giudiniario nella Chiesa, si rinvia alle considerazioni più approsondite contenute in L. Zunskaza, Praessi at prosss, cit., pp. 236-246, pp. 299-307, pp. 458.

170

competenza e delle regole particolari nello svolgimento delle proprie mansioni. Specialità, peraltro, che potrebbe essere garantita sia da tribunali preesistenti già competenti per altro tipo di cause, sia da tribunali deputati appositamente alle controversie amministrative. Per salvaguardare la specialità della funzione, invero, non serve tanto moltiplicare le strutture, quanto qualificare la preparazione del personale e disciplinare con regole tipiche l'esercizio delle attribuzioni.

B. Il fondamento della potestas iudicandi e l'indipendenza funzionale del giudice Date le premesse di unicità della struttura costituzionale di governo, la questione veramente controversa sta nel definire il titolo ossia il fondamento del potere giudicante, idoneo a giustificare la capacità di un tribunale locale, dotato di potere giudiziario in posizione vicaria, di sindacare gli atti dell'autorità particolare titolare in via propria di giurisdizione piena (110).

Di contro a chi riteneva che i vescovi diocesani, nelle controversie sorte da un atto amministrativo, potessero essere giudicati solo dal romano pontefice o da un tribunale apostolico delegato dallo stesso vicario di Pietro (""), l'orientamento dominante non ravvisava alcuna preclusione di carattere teologico o giuridico, ine(109) La peculiarrii del rapporto tra vescovo e tribunale e la necessta di perre norme chiare per garantire l'indipendenza del potere giudiziario dal pocce amministrativo era stata sottolineata nel corso del sinodo dei vescovi del 1967 (G. Capitte, Il rinodo dei vencou, ctr., pp. 97 e 112).

(III) La tesi è aoscenura da B. GAMICITI, De trabunalibus competentibur et gardem tree dituno quosal actus administrativos episcoportum residentindum, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 67 (1978), pp. 725-725. Opinioni in tal senso erano state avanzate anche durante la consultazione sullo schema de procedura administrativa del 1972 (P. Capiertti, Breus relatio, ctr., p. 236).

competenza in materia fosse attribuita anche a un'autochiesa latina poteri di controllo sull'attività del vescovo chiesa latina poteri di controllo sull'attività del vescovo diocesano erano conferiti, in progressione di ordine gerarchico, al metropolita, al sinodo provinciale e al patriarca (¹¹²). La graduale disautorazione di questi organi di governo intermedi è stata la conseguenza di una scelta politica di accentramento dei poteri di controllo, scelta politica di accentramento, sia delle strutture cammino inverso di decentramento, sia delle strutture sia della competenza normativa. Tanto è vero che nelle rradizioni orientali è stata conservata una maggiore artitradizioni orientali è stata conservata una maggiore arti-

chiese sui turis.

In linea di principio, pertanto, potrebbe essere possibile investire delle controversie amministrative, come è stato effettivamente suggerito, tanto un tribunale diocesano costituito dal singolo vescovo (""), tanto il tribunale del metropolita (""). A queste proposte, tuttavia, possono essere mosse motivate obiezioni, sia di opportunità pastorale, sia di praticabilità giuridica.

Per quanto attiene al tribunale diocesano, è ben vero che il vescovo può attribuire al tribunale a lui vica-

⁽¹⁴¹⁾ In senso conforme, E. LARANDERIA, La Signatura Apartiches i los trabunales administratinos, in Caustiones de derecho administrativo carómico, Pamploria, 1992, p. 177. Per apprefondimenti sallo sviluppo atorico dei timedi contenziosi, si rinvia a L. Zuasazzi, Praesis at prosis... cit.,

pp. 127-106.
(197) Suggerimento avanzato nella consultazione sullo schema de procedura administrativa del 1972 (P. Cirrottii, Breati relatio, cit., p. 237) e poi inserito dalla contriissione nello schema del 1973 (notizia riferita da E. Lasacottas, La Signatura Apostolica, cit., p. 165).

⁽¹⁹⁴⁾ Proposta di R. Baccasti, La giarradizione amministrativa locale, in 374

di un tribunale gerarchicamente superiore (14). Se gli partes dell'organo giudicante e il principio di terzieta nemo index in causa propria), il codice prescrive che le cause contenziose riguardanti i vescovi o le persone giuridiche dagli stessi rappresentate siano di competenza rio il potere di sindacare non solo gli atti delle autorità inferiori ma i suoi atti personali. Nondimeno, il giudice, rarchica dall'autorità di cui dovrebbe esaminare gli atti. ma, in forza del rapporto di vicarietà, formerebbe addirittura «unum... tribunal cum episcopo» (can. 1573, § 2 CIC 17) (19). Proprio per garantire la posizione super non solo si troverebbe in posizione di dipendenza ge(111) Il principio si trova riaffermato anche nel vigente codice latino can. 1420, § 2) e in quello delle chiese orientali (can. 1086, § 2).

nri temporalibus episcopi aus mensae sed cieriae dioeccianae venisse adibito o il tribunale diocesano in speciale composizione collegiale, o il giudice mmechatamente superiore (can. 1572, § 2). Non risultava evidente, in realtà, la distinzione tra diverse causae contentrosae dei vescovi: secondo la dottrina, erano deferite alla Rota romana le cause de statta persunarum, al tribunale metropolitano le cause patrimoniali (M. Luca-V. Barroccietti, Commentarius în indicia eccleriantica, Romae, 1950, L. pp. 36-37, pp. 110-(19) Il codice piano-benedettino stabiliva, nel can. 1557, § 2, 1". che fosse competenza dei tribunali apostolici giudicare « episcopos residem none, invece, si prevedeva che a dirimere le controversie de turibus aut honales in contentions, salvo praescripto can. 1572, § 2 ». In quest'ultimo ca-

officiale con i due gradici sinodali più strainti che non offriva adeguate garanzie di indipendenza dall'influenza del vescono diocesano (in questo § 2, 1" CIC 85), mentre atribuisce al tribunale d'appello le controversie competenza alternativa del tribunale diocesano in composizione collegiale Con formulazione più chiara il codice latino attuale riserva alla Rota attinenti ai diritti e ai beni temporali delle persone giuridiche nappresentate dal vescovo diocesano (can. 1419, § 2 CIC 85). Viene così omessa la romana il potere di giudicare i vescovi nelle cause contenziose Ican. 1405, senso M. Lega-V. Barroccitti, Commentariar, ctt., p. 111).

Disposizioni simili si ritrovano nel codice delle chiese orientali, ove le cause « de norbus aut houis temponalibus personae invidicae ab episcopo 1066, § 21, mentre « causas contentitasas titre epinebiurum sitre episcoporum» eparchali repraesentatur » sono di competenza del tribunale d'appello (can.

saria indipendenza funzionale per rendere un giudizio nati dai giudici suoi vicari verrebbe a mancare la necesarti amministrativi del vescovo diocesano fossero esami-

DESIGNACE ANABISCERATIVE A SPECIAL O PARTICULARE

imparziale ("").

quanto meno l'alterità tra l'ufficio giudicante e l'ufficio della valutazione (10). Peraltro, dato che sussisterebbe autore dell'atto impugnato, l'obiettività del sindacato ste ipotesi, peraltro, considerato che gli atti soggetti a gradizio sono comunque espressione di un potere derivato da quello del superiore stesso del tribunale, in nome del quale i giudici esercitano la loro funzione, porrebbero sollevarsi dei dubbi in merito all'imparzialità era competente per i soli ricorsi contro gli atti delle autorità inferiori al gerarca del luogo (""). Anche in que-Nel progetto del codice orientale, appunto, la sezione amministrativa del tribunale ordinario di primo grado La giurisdizione del tribunale diocesano potrebbe ziali degli uffici subordinati al vescovo diocesano (191). tuttavia essere ristretta al controllo sugli atti stragiudinelle chiese patriarcali sono riservate al tribunale costituito dal sinodo episcopale ex can. 1062, \$\$ 2-3.

(197) Conformi R. Bactanii, La giarridizione amministrativa boade,

gette di Istituzione di tribunali amministrativi approvato dal Sinodo comune delle diocesi della Repubblica federale tedesca nel 1975 si prevedeva appunto che i tribunali diocesani avessero competenza solo per i provvedimenti stragiudiziali delle autorità inferiori al vescovo diocesano (P. West. (191) E. LARAUGERA, La Signation Apostolica, cit., p. 170, Nel pro-SANN-K. LODBCK. De organis justitiae administrativae, cit., pp. 734-735). cii., p. 574; B. Lanandellsa, La Signariana Apostólica, cit., p. 168.

(119) Schema del 1986, van. 1004.

vano gli atti amministrativi impugnati e di quello con cui viene svolto il Terbanals, in «Scudia Canomica» 18 (1984), p. 181) nota, a proposito del (ps) Mentando in luce la provenienza unitaria del potere da cui deriguidizio, K. Matthuws (The Development and Future of the Administrative progetto del codice delle chiese orientali, che se si volesse assicurare l'indipendenza assoluta dei giudici, non si dovrebbe riconoscere alcuna competenza al tribunale diocesano.

potrebbe essere salvaguardata dalla predisposizione di petenza tecnica dell'incarico, insieme a rigorose garanzie adeguate cautele in ordine alla stabilità (41) e alla comprocedurali nella conduzione del processo e nell'emana zione della decisione conclusiva (142).

denza funzionale dell'organo giudicante, è necessario In merito agli atti amministrativi del vescovo diocetenza dell'autore degli atti impugnati, vale a dire ad un sano, invece, per assicurare requisiti minimi di indipencostituire il tribunale al di fuori della sfera di compelivello gerarchico superiore (110), oppure in una diversa circoscrizione territoriale.

il tribunale del metropolita, già foro d'appello per le Dal punto di vista della sopraelevazione gerarchica,

gli officiali vicari nell'esercizio della funzione di rendere giustizia, il ricorso contro gli atti amministrativi del vescovo avrebbe ad oggetto atti compiuti personalmente dal capo della diocesi nello svolgimento di un potere unpiamente discrezionale. Il sindacato nei loro contronti, pertanto, pure circoscritto ai soli profili di illegittimità, potrebbe tradursi in uno strumento di ingerenza sull'operato del vescovo e creare tensioni tra la sede delle chiese orientali, contrassegnate da una maggiore differenza dell'impugnazione delle sentenze, emesse dapressa ("") e trovano ancora applicazione nell'esperienza autonomia rispetto all'accentramento tomano, Potrebuna una simile estensione dei poteri del metropolita. A are ricorso contro il tribunale designato stabilmente itii sulle diocesi della provincia rappresenterebbe, per la chiesa latina, un ritorno a forme più articolate di decentramento che corrispondono alla sua tradizione prebero tuttavia essere ragioni politiche a rendere inopporl'ampliamento dei poteri di giurisdizione del metroposentenze del tribunale diocesano, potrebbe rivestire gaunzie adeguate di imparzialità di sindacato sugli atti imministrativi dei vescovi suffraganei e dei loro uffici vicari (144). Contro gli atti amministrativi del metropolita e dei suoi vicari, poi, sempre seguendo i principi vigenti per l'esercizio della funzione giudiziaria, si può presendal metropolita con l'approvazione della Santa sede (10). suffraganea e quella metropolitana (147).

dal miono vescovo (can. 1573, § 6 CIC 17; can. 1420, § 5 CIC 83), Pure (141) Quantunque il codice latino attuale non preveda più la rimo gione ad mutum epicept (can. 1573, § 5 CIC 17), non garantisce natawia pienamente l'inamovibilità degli officiali e dei giudici. La nomina, infatti, e ad definitium tempus e possono essere rimossi « ex legitima gravique canar» can, 1422 CIC 83). Invarianta resta invexe la norma che prescrive, sede au cante, che i giudici non cessano dall'incarico, ma devono essere confermati nel codice delle chiese orientali i gradici del tribunale eparchiale sono nominati a tempo determinato e permangono in carica anche durante la sede vacante, «doner novus epiecopus eparobialis in re-provident» (can. 1088). 55 1.2 CCEO). Regole speciali di stabilità sono previste per il tribunale patriarcale, ove il personale è nominato dal patriarca con il consenso del smodo permanente e non possono essere rimossi se non dallo stesso sinodo (cun. 1063, § 2 CCEO).

⁽¹⁴³⁾ In particolare, dovrebbero essere limitati i poteri discrezionali del giudice nella direzione del processo e nella deroga alle norme processuali, preesisti al contrario pella procedura avanti ai tribunali amministrativi nello astema del 1980 del codice latino e nello actema del 1986 del codice

⁽¹⁴¹⁾ E. LAHANDERA, La Signatura Apostólica, cir., p. 167. L'esigenza che del ricono fosse investita un'istanza genarchica superiore al vescovo diocesano, ossia il metropolita o la Sede apostolica, era stata evidenziata anche nella congregatio plenaria del 1981 (Congregatio plenaria, cit.,

^[14] R. BACCARL, La guntulizione amministratura locale, cit., p. 374.

Non ritiene per converso plausibile l'estensione del potere del metropolita E. Lananterra, Le Signatura Apostolica, cit., p. 172. (144)

ct., p. 649), già nel codice piano-benedettino si è preferito abolire nella linea gerarchica dei ricorsi amministrativi il grado intermedio della sede me-(44) Per questo, ribrisce I. Goncon (De tribunalibus administratiois. tropolitana.

Non si troverebbe invece ad un livello gerurchico superiore il tribunale costituito dagli organismi episcoscopale (140), ovvero il sinodo episcopale delle chiese patriarcali orientali (140). In questo caso, anzi, non risultu neppure rispettato il principio di terzietà del giudice, in quanto formalmente il tribunale dipende dalle medesime autorità che è chiamato a giudicare, quantunque in formazione collegiale (100). Data la struttura costitutiva del tribunale, subordinata all'organismo cui appartiene l'autore dell'atto impugnato, riesce comunque difficile pali a composizione collegiale, quali la conterenza epiassicurare le garanzie minime di indipendenza e di imparzialità di giudizio. A fortiori non appare protetta la posizione super partes del giudice se non viene neppure sancita la durata indeterminata e l'inamovibilità dall'incarico del giudice (191). Non risulta quindi sufficiente a

(144) Questa invece è stata la scelta del progetto de procedura admi-nistrativa del codice latino, che ha deferito alle conferenze episcopali nazionali la costituzione dei tribintali amministrativi. Pure secondo il progetto delle diocesi della Repubblica federale redescu, il giudizio sugli atti del vescovo diocesano apettava al tribunale superiore costituiro dalla conferenza episcopale (P. WESEMASSA-K, LUDICUE, De organis mutitiae adminis strateure, etc., p. 735).

(140) Dal sinedo episcopale dipendeno tanto il giudice unico contitritto ex can. 1005 dello schema 1986, quanto il tribunale investito dell'ap-

pello, costituito ex can. 1077, § 2.

(19) La mancattas di indipendenza dei giudici del tribumile costi-Signatura Apostolica, p. 174. Il problema dell'imparzialità si aggrava se il tuito dalla conferenza episcopale nazionale è stata sottolineata da R. Bac CARI, La giuridizione amministrativa locale, cit., p. 375; E. Lanasanera, La rribunale viene investito anche dell'impagnativa contro gli am degli organi della medesima conferenza episcopale (can. 1689, § 2 schema 1980).

Nel codice orientale viene espressamente previsto che il giudico speciale sia nominato dal atrodo episcopale ex spisopis (can. 1005 Schema 1986), e il tribunale d'appello (moderatore e due vescosi) en mo geemin

(33) Per le norme sulla nomina a tempo determinaro e la rimozione dei giudici dei tribunali ordinari, si veda quanto detto supra, nota 141.

non basta evitare in un caso concreto il coinvolgimento personale del singolo giudice, quando l'intero tribunale dipende dal collegio composto dai vescovi contro i nale, prevista nello schema del 1980, per cui non possono giudicare una causa quei magistrati che appartengono alla diocesi di provenienza dell'atto (1927). Invero, garantire l'objettività del processo la regola precauzioquali può essere mosso ricorso.

guate (14). A questi tribunali potrebbe essere conferita rive, anziché a tribunali speciali di nuova costituzione, che comporterebbero una eccessiva moltiplicazione regionali o interregionali, che erano già stati istituiti in alcuni paesi e sono ora previsti dalla legislazione vigente, proprio per risolvere il medesimo problema pratico di predisporre risorse umane e materiali adesvolgere le funzioni giudiziarie, alcuni(") hanno proposto di affidare la cognizione delle cause amministradelle strutture giudiziarie, ai tribunali interdiocesani, Per sopperire alla difficoltà concreta di trovare in numero sufficiente personale esperto e preparato per

Circa i giudici speciali previsti dal can. 1005 dello sofrema 1986 del codioc orientale, viene prevista la nomina a tempo determinato: tre anni per il gudice singolo, cinque anni per il moderatore e i due vescovi del tribunale collegiale

(112) Can. 1692. In questo senso anche E. Latantintas, La Signatura A. Di Feries, L'organizzazione dei tribunuli amministratioi, in Apostoline, cit., p. 174.

«Monitor Ecclesiasticus» 98 (1973), p. 557.

interessati, cui si deve aggiungere l'approvazione della Sede apostolica plice del patriarca con il consenso dei vescovi interessati, se il tribunale ri-guarda più eparchie all'interno del territorio della stessa chiesa patriarcale; (194) Secondo il vigente codice latino, l'iniziativa per costituire i tribunali interdocesani di prima istinza spetta agli stessi vescovi diocesani can. 1423, § 1). Nel codice delle chiese orientali, invece, l'iniziativa è dudegli stessi vescovi eparchiali, con l'approvazione della Sede apostolica neeli altri casi (can. 1067, § 1).

Per riflessioni più ampie sulla materia, si possono consultare C. Zvo-

la competenza generale a trattare tutte le cause canoniche, prevedendo una procedura speciale di svolgimento del giudizio, a seconda della natura della que-

sdizione diverso da quello impiegato in genere per le cause contenziose, ossia il foro del luogo in cui sono gore in Italia per designare la sede di seconda istanza per i tribunali regionali matrimoniali, vale a dire il tridata se il tribunale interdiocesano superiore è situato in una circoscrizione diversa da quella in cui si trova la rive, quindi, bisognerebbe seguire un criterio di giurisorte, e seguire piuttosto il sistema attualmente in vi-L'imparzialità del giudice, invece, può essere salvaguardiocesi dell'autore dell'atto. Per le cause amministra-Pure per i tribunali interdiocesani, peraltro, si devono rilevare dei limiti in ordine alla garanzia dell'indirispetto del principio di terzietà del giudice impedisce di sollevare avanti allo stesso organismo i ricorsi contro i provvedimenti di uno di questi vescovi. L'impugnazione dovrebbe essere proposta presso il tribunale interdiocesano d'appello, purché non sia quello dipendente dalla conferenza episcopale del territorio (1919). pendenza funzionale del giudice. Invero, dato che il tribunale dipende dal coetus dei vescovi interessati, il bunale di una regione vicina.

La dialettica tra sussidiarietà e accentramento

Per superare le difficoltà riconnesse alla capacità dei tribunali locali di sindacare l'operato delle autorità particolari titolari di piena giurisdizione, i progetti del codice latino hanno scelto di riservare la competenza a costituire i tribunali amministrativi di primo e di secondo grado alle conferenze episcopali (¹³⁴). In questa decisione, tuttavia, si riscontra un'attenuazione del principio di autonomia delle chiese particolari.

Si nota, anzitutto, come i vescovi diocesani, che se condo la dottrina conciliare dovrebbero essere dotati della pienezza di poteri necessari a prendersi cura della propria comunità, siano stati espropriati della giurisdizione in materia (117). Il conferimento di queste attribuzioni agli organismi rappresentativi degli episcopati nazionali, peraltro, non costituisce espressione di autogoverno locale. Le conferenze episcopali, infatti, non sono depositarie in proprio del potere di erigere tribunali e di dettare norme processuali, ma riceverebbero queste attribuzioni in via derivata dal romano pontefice (191). Di

GIA, I tribunali interdiocesam o regionali nella vita della Chiesa, in AA.Vva. Dilevit sastitiam. Studio in honorem Aurela card. Sabattavit, Città del Vati-cano, 1984, pp. 119-153; Z. GROCHOLEWSKI, De ordinatione at manere tre-hunaitame in Ecclesia ratione quoque bahita institute administrative. ili «Ephemerides iuris canonici » 48 (1992), pp. 50-53.

vescovi hanno costituto un tribunale codice latino prevede che, se i spectra alla conferenza epascopale nazionale erigere, con l'approvazione della Sede apostolica, il tribunale di secondo atrado, « nesi dioecorer intri connec esusalem archidioecorii nuffraganeae » (can. 1439, § 11).

⁽¹⁹⁰⁾ Il conferimento alle conferenze episcopali di poteri in ambito giudiziale costituisce una novità della legislazione postconciliare (Z. Va. 1947). De principio subsidiariziati relate ad ordinandam administrationem instituire et Ecclesse, in Na.Vv., Acta competenza delle conferenze episcopali viene riconosciuta dal codice latino pure per la costituzione di imbunali interdiocesari di appello (cm. 1459, § 1), sempre con l'approvazione della Sede apostolica. È da notare, invece, che nei progetti de procedimo e di secondo grado, non era necessaria l'approvazione della Sede apostolica.

⁽¹⁹⁾ Rilievi critici sulla limitazione dei poteni dei vescovi diocesani ono espressi da P. Wesestano, Fora arbitrit concliationi; cit., p. 193.

⁽⁰⁸⁾ Salla natura derivata dal romano pontefice del potere di istiture i rebunali amministrativi, si veda P. CEROTTI, La giustizia amministratura, cit., p. 131.

conseguenza, il potere dei tribunali di giudicare gli atti amministrativi del vescovo diocesano trarrebbe legitti mazione dal fatto di fondarsi sulla volontà dell'autorità suprema cui sono subordinati gli stessi vescovi. Il ruolo delle conferenze episcopali avrebbe quindi valore strumentale, di attualizzare e adattare a ciascuna regione le disposizioni di carattere universale sull'organizzazione ci il modo di procedere dei tribunali. Peraltro, anche sotto questo profilo, la funzione sussidiaria delle legislazioni particolari è stata ampiamente limitata nell'ultima ste sura dello schema, in quanto sono state fissate norme più dettagliate circa la composizione del tribunale, la formazione del collegio giudicante, i poteri del giudico e le fasi del processo.

Dato che anche per i tribumali costituiti dalle conferenze episcopali potrebbero essere sollevati dei dubbi in merito alla reale indipendenza funzionale dei giudici (117), alcum autori hanno proposto di istituire dei tribunali decentrati ma dipendenti direttamente dalla Sede apostolica, con autorità cioè vicaria del romano pontefice, come la Sectio altera della Segnatura apostolica (1141). In questo caso, tuttavia, ci sarebbe il problema di consentire la pluralità dei gradi di giudizio. A tal fine sono state suggerite due alternative. La prima vede il primo grado avanti a una sezione speciale di un tribunale locale da costituirsi presso le nunziature o delegazioni apostoliche e il secondo e terzo grado avanti alla

Soctio altera (***). La seconda, invece, prevede lo svolgimento di tutte e tre le istanze presso la Segnatura apoatolica (***).

L'arricolazione dei tre gradi di giudizio presso la Segnatura apostolica, peraltro, non si sottrae alle conseguenze negative dovute all'accentramento di tutte le
istanze nell'unica sede romana. La formazione del
primo grado presso la nunziatura garantirebbe quanto
meno la trattazione periferica della causa, anche se,
come per tutte le ipotesi di tribunali dipendenti dalla
Sede apostolica, ci sarebbe il pericolo di una eccessiva
subordinazione agli orientamenti dell'autorità centrale e
di una minore autonomia nel governo locale.

Invero, il principio del decentramento dei tribunali era stato indicato dal sinodo dei vescovi del 1967 come il presupposto per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia nella Chiesa (140). Il valore di questa direttiva consisteva anzitutto nella constatazione che la vicinanza territoriale del foro competente al luogo di origine della causa avrebbe ridotto grandemente i disagi nella proposizione del ricorso e, di conseguenza, avrebbe favorito l'esercizio del diritto di difesa (161). La possibilità di costituire più tribunali nello stesso territorio, in secondo luogo, avrebbe reso praticabile e più fa-

⁽¹⁹⁾ Quantunque il potere di giudicare gli atti amministrativi e di dar vita a degli organismi competenti a svolgere questa funzione derivi dal romano pontefice, il tribunale, nell'organizzazione concreta, dipende formalmente dalla conferenza episcopale. Sul problema si vedano le osservazioni svolte sapra, § 3.B.

⁽¹⁰¹⁾ I. GORDON, De tribunalibus udministrativis, ett., pp. 649-650; E. LABANDERA, La Signatura Apostolica, ett., p. 176.

³⁾ Soluzione preferita da E. Lasandella.

⁽⁹⁾ Soluzione preferita da I. Gostron.

⁽¹⁰⁾ La questione, ovviamente, non riguardava solo i triburali amministrativi, ma l'intera organizzazione giudiziaria. In particolare, si discureva sull'opportunità di costituire tribunali decentrati di terza istanza, per evirare di dover ricorrere necessariamente alla Sede apostelica e dare la possibilità di essaurire la causa in loco. Sul dibartito sinodale, si veda G. Carsare, Il sinodo dei veccoui, cit., p. 129.

⁽¹⁰⁴⁾ La lorsananza può produrre notevoli difficoltà, sia in termini di tempo sia di costi economici. Inoltre, può rendere più difficile l'adempimento delle stesse norme procedurali, in ordine, per esempio al rispetto dei termini perentori, alle modalità di comunicazione, ecc.

consentendo di dar vita a organismi contenziosi che cilmente esperibile il doppio grado di esame della controversia ("'), Ma la creazione dei tribunali nell'ambito di ciascuna chiesa particolare assumeva anche imporanza in ordine alla promozione dell'autonomia locale, corrispondevano alla tradizione ecclesiale, all'esperienza giuridica e in genere al patrimonio socio-culturale di quella comunità. Per questo, risultava necessario armonizzare la normativa universale, che fissava i principi generali comuni, con la funzione sussidiaria delle legislazioni particolari.

Si discute, in effetti, sulla portata del principio di sussidiarietà nell'ordinamento della Chiesa (141), Si tratta (144) L'importanza di strutturare per gradi i tribunali amministrativi per garantire il riesame del giudizio in seconda e terra istanza viene evidenziata da I. GORDON, De tribunalibus administrativis, pp. 638-639; F ROMITA, Fondamenti teologico-giuridizi della giuttizia amministrativa, cit., pp. 351-352; E. Gioznoni, Lezioni di giuttizia amministrativa, ctt., 61-62. A. Di Filler (L'organizzazione dei tribunali amministratiui, cit., pp. 559. 560) lo definisce un principio generale di diritto naturale.

MONCHAIR, La sustidiarietà mella Chiesa: stato della questione, in As.Vv., Na-tura e futuro delle conferenze episcopuli, Bologna, 1988, pp. 321-365; C. AA.Vv., La Chien dopo il concilio, II, Milano, 1972, pp. 783-796, J.A. Ko. mità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello na internationalis canonistarum, Città del Vaticano, 1970, pp. 297-306; GUTHBEZ, I divitti dei christifideles e il principio ili sussidurieli, in Sal dibattito in ordine alla compatibilità del principio con l'ordinamento ecclesiale e sul significato della sua estensione nella Chiesa, si vedano: F. SALERNO, Canonizzazione del principio di inssidametà, in AA,VV., La colle-METZ, De principuo unhidametatis en ture comonico, in AA.Vv., Acta consum-(100) Il principio è stato elaborato in rapporto all'eccessivo accentramento dei poteri nello stato secolare, che conduceva a comprimere le legittime autonomie di altre comunità e a restringere le libertà degli individui. La sua formulazione classica si trova nell'enciclica Quadrugesimo anno di Pio XI: « .. deve nutavia restare saldo il principio importantissimo della ficoodia sociale: che come è illectio togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'indistria propria per affidarlo alla conuche dalle minori e inferiori comunità si può fare» (AAS, 23 (1931), 203). galità episcopale per il futuro della Chiesa, Firenze, 1969, pp. 138-148; R.

piano del diritto processuale(""), questi valori si traducono nella necessità di predisporre organismi e rimedi umano e degli aggregati minori nella strutturazione e nel funzionamento di formazioni sociali più ampie. Sul muovere le potenzialità e i diritti propri dell'essere mano il rapporto in questione (1947). Il ricorso a tale criteno, in definitiva, esprime l'esigenza di rispettare e proversi ambiti secondo la natura particolare dell'organiztrova fondamento in distinte espressioni della persona c della convivenza sociale (167), cosicché si applica nei dirazione cui si riferisce e le regole peculiari che inforperaltro di un principio complesso e polivalente, che

in AA.Vv., I principi per la restitione del codice di diritto canonico. La ricecione gueridica del concilio Vaticano II, a cuta di J. Canosa, Milano, 2000, CARRES, La rilementa costitucionale del principio di surralianesi della Osiera,

as nanorem superet in officia nanore digita, new maior societas sine newstate intensi rebus minoris, quia minor suas res asque remedia sibi apta me-(40) «Primo tao aspecta, principium zabridiarictatis postadat ne tocieter partes agat quas persona bumanu agere possit, non oportere personam in actione sua empeder. Secunda aspecta, principaum. postulai ne maior socie-

bisogno potenzio essere diverse secondo i momenti storici e le differenti cisionale - che può trovate minore o maggiore accoglienza nel concreto strutturiarsi di un ordinamento societario. Ma insieme che le risposte a tale secutiure sociali nelle quali si mamiesta» (La riferanza contituzionale, cit., stanze concrete» (La statublarietà, cit., p. 363). Da questa affermazione, secondo Cazina, derivano due conseguenze: che il principio e rifferte un hyagao - di libertà, di complementarietà di diffusione della capacità de lin noverit » (R. Matz. De principio subtidiarietatis, cit., p. 298).
(105) Come precini J. Komoncian «la sussidiarietà è un principio delle domande. Ma alle domande che solleva, non risponde da se stesso. Cio parò essere fatto solo alla luce della natura della società e delle circotormale o euristico, che definisce degli scopi, stabilisce dei criteri e solleva

tatis relate ad ordinandam administrationem institue in Ecclesia, in AA-VV., stale viene esaminata in specifico da Z. Vazatra, De principio subsidiarie-(140) L'applicazione del principio di sussidiarietà alla materia proces-Acta conventus internationalis amonistarum, Città del Vaticano, 1970.

contenziosi che siano in grado di rendere giustizia ai soggetti interessati con forme autenticamente umane, consentanee cioè con il modo di essere e di agire della persona nei rapporti sociali. Vale a dire una giustizia vi cina, semplice da attivare, sollecita, comprensibile nella procedura e nella decisione, soddisfacente nella risolazione della controversia.

La creazione di tribunali regionali costituisce dunque lo strumento idoneo a rispondere a siffatte aspertative di difesa, perché porta non solo a ridurre le distanze e i tempi dell'amministrazione della giustizia, ma, in più, implica la possibilità di adeguare la loro struttura e il loro funzionamento alle condizioni specifiche e ai bisogni di un determinato territorio. La corrispondenza alla cultura e allo spirito di una comunità giova molto all'appagamento concreto delle istanze di tutela, dato che aiuta a instaurare un dialogo più chiaro tra l'autore dell'atto, il ricorrente e il giudice (170).

Occorre pertanto valorizzare il riconoscimento dell'autonomia delle autorità locali nella misura e alle condizioni in cui sia compatibile con la necessaria uniformità di disciplina delle strutture essenziali dell'organizzazione giudiziaria ("'). Non pare, di conseguenza, che sia opportuno lasciare alle decisioni particolari la facoltà di scelta sull'istituzione del tribunale amministrativo. Se il ricorso al foro regionale rappresenta il modo migliore per rispondere al bisogno di giustizia nei confronti degli atti amministrativi, questa misura deve essere obbligato-

(170) Basti considerare come il dialogo possa risulture agevolato dalla comunatza del medesimo linguaggio, sia verbale che simbolico.

riamente predisposta in tutti i paesi, altrimenti si crecrebbe un'ingiustificata discriminazione tra quelli in cui è attivata e quelli in cui non è esperibile. Il mezzo per conformare gli istituti processuali alle condizioni peculiari di ciascuna nazione non si realizza escludendo gli strumenti di difesa, bensì affidando alla legislazione locale un potere discrezionale sufficientemente ampio per adattare e integrare la normativa comune, così da escogitare i meccanismi e le modalità migliori per attuarla nelle diverse zone.

POSSIBILITÀ ATTUALE DI COSTITUIRE TRIBUNALI AMMINI STRATIVI LOCALI

Nonostante sia stata stralciata la parte sui tribunali amministrativi, nel codice latino sopravvivono, in modo un po' sibillino, due riferimenti normativi alla duplice forma di revisione dell'atto amministrativo, giudiziale o gerarchica (""). I richiami letterali al tribunal administrativum sono stati variamente interpretati dalla dottrina. Per alcuni si tratta di una dimenticanza della revisione finale (""). Per altri si deve intendere come un rinvio all'unico tribunale amministrativo rimasto, vale a dire la Sectio altrea della Segnatura apostolica (""). Altri ancora, invece, ritengono che non possa riferirsi al tribunale supremo, sia perché il legislatore l'avrebbe nominato espressamente, sia perché l'azione presso la Sectio altera

⁽¹¹⁾ La necessità di definire, con portata universale, gli elementi essenziali dell'apparato di giustizia viene sottolineata da Z. Varatta, De prine cipio subindiamentatia, etc., pp. 349-350; Z. Groctrollewski, I tribunuli regionali ammunitatini, etc., pp. 157-158.

⁽¹⁷⁷⁾ Cann. 149, § 2; 1400, § 2 CIC. Ogni riferimento alle sezioni speciali è stato invece tolto dal can. 1005 del CCEO.

⁽¹⁷⁾ M.F. Pomperno, Directo processuale nel anone codice di diretto canonino: revixione o innouazione?, Roma, 1984, p. 9, P.V. Pierro, Directo amministrativo canonico, cir., p. 511.

⁽⁷¹⁴⁾ C. DE DIEGO-LORA, Commento al can. 1400, in Consentario exegético, IV/2, p. 628.

è successiva, e non alremativa, al ricorso gerarchico, e quindi sostengono che la previsione configuri una portu aperta alla possibile costituzione in futuro dei tribunali amministrativi locali (173). In effetti, si può plausibilmente presumere che il legislatore, pur non volendo istituire a livello universale i tribunali amministrativi, abbia comunque inteso prevedere teoricamente, o quanto meno non escludere, la possibilità di costituire organismi di questo tipo, almeno da parte delle legislazioni particolari.

Di fatto, come già prima della revisione dei codici le esperienze attuate nelle diocesi avevano preceduto e promosso la riforma della giustizia amministrativa, anche negli anni successivi alla promulgazione dei codici in alcune diocesi sono stati costituiti uffici adibiti alla risoluzione delle controversie amministrative. Nella mag-

res of administrative recourse, in a The Jurius s., 46 (1986), p. 131; R. Bac. casa, Il controllo gueridizionale ragli atti dell'amministrazione ecclesiastica (22) R. BEITTOLINO, La tutela des diritti nella Chiesa, cit., pp. 151. 152; K. MATHEWS, The development, cit., p. 188; J.C. MESZAROS, Procedu nol museo CIC, in As.Vv., Scritti in memoria di P. Gismondi, I., Milano, 1987, p. 30; J. Hennave, La graticia amministratua nella Chiesa dal Conolio Varicano II al Codice del 1983, in AA-Vv., La giuttizia amministrativa nella Chiesa, cit., pp. 26-27; Z. GROCHOLEWSKI, Atti e ricotti amministrativi, in «Apollinaris» 57 (1984), pp. 273-275; In., Il sistema dei ricoru e la ssome del codice di diritto canonico. La ricezione guiridica del concilto Vate сано II., а сиги di J. Canosa, Milano, 2000, pp. 469-470. Р. Момита, La tae giurislizione dei tribunali amministratiui, in AAVV., I principi per la retirtela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico; rimedi amministratiot e giurisdizionali, in AA.Vv., La tutela delle situazioni giuridiche suggestitive nel diritto canonico, caule amministrativo, Milano, 1991, p. 17, 5; J.P. BEAL, On Due Privers: the third Decade, in Protection of Rights ress. La protoction juridique dans l'Eglise les tribunaux administratifi. la of Persons in the Charch, Washington, 1991, 9; G.P. MONTEU, I tribunds amministratusi locali, in «Periodica» 91 (2002), pp. 313-359; M.K. MAB 235. Peraltro, anche C ne Disco-Losta (op. cit., p. 629) riconosce che il leconciliation, et du Due Process, in «Studia Caronica» 36 (2002), pp. 234gislatore universale lasci aperta la possibilità per le normative particolari di contituire tribunali amministrativi locali.

gior parte dei casi si tratta dell'applicazione della norma del codice latino che prevede la facoltà, della conferenza episcopale o, in subordine, del vescovo diocesano, di istituire in ciascuna diocesi consigli o uffici di mediazione, per cercare eque soluzioni (128). Sono quindi istituti facoltativi, che non sfociano in decisioni vincolanti, bensì in suggerimenti e proposte di composizione delle diverse istanze, e che presuppongono il consenso di tutte le parti interessate, non solo per riuscire a imporre con efficacia giuridicamente obbligatoria il compromesso raggiunto, ma persino, talvolta, per poter attivare l'intera procedura di conciliazione.

Al di fuori invece delle previsioni espresse del codice, in alcuni paesi è stata disposta la costituzione a livello locale di forme di arbitrato (177) e persino di tribu-

⁽¹¹⁶⁾ Can. 1733, § 2 CIC. Alcune conherenze episcopali hanno stabilito la costituzione del consiglio diocesano secondo un determinato modello, da istituirsi poi concretamente da ciascun vescovo nella propris diocesi. Altre conferenze episcopali hanno solo raccomandato la creazione di quiesto istituto da parte dei vescovi diocesani. La maggioranza ha espliciramente o implicitamente lasciato alla discrezionalità dei vescovi la scelta di costituirii o no. Per una panoramica delle diverse attuazioni della norma, si veda K. Mastrins, La protection juridique, cit., pp. 238-243; In., Les procédures administratives dans l'Eglise catholique: les instatues en droit particulier et le code de 1983, in «Bevue de droit canonique» 55 (2005), 66-73.

carso delle parti per instanzare la procedura, l'arbitrato presuppone il conrisulta poi vincolante. Strumenti di arbitrato, acciatto a procedure di concitazionte, erano psevisti nel progetto di Due protess elaborato dalla Canonlare society of America e sperimentato in alcune diocesi degli Stati Uniti, anche dopo l'entrata in vigore del CIC 83. Notizie sull'esperienza si trovano in H.J. Pacvost la cura di), Due process un Dioceses in the United States 1970-1985. Report on a survey task force to survey Due process experience. Washington, 1987; J.P. Beat., On Due process: the third decade, in Protection of rights of persons in the church. Revised report of the Canon late society of America on the subject of Due process, Washington, 1991,

TLADES 2000 NEEDS

nali amministrativi (191). Per questi ultimi organismi, tuttavia, nonostante la denominazione formale utilizzata, e necessario chiarire la loro vera natura alla luce delle norme dettate per la costituzione e il funzionamento. Si nota, infatti, una certa ambiguità nel modo di regolare i rapporti tra il ricorso a questo collegio giudicante e il ricorso al vescovo diocesano, tanto da far pensare che non sia una via indipendente di tutela, bensì una tappa nell'tter del ricorso genarchico (""). L'intervento di questa corte di giustizia e la disciplina più particolareggiata della procedura da seguire avanti alla stessa esprimono solo, in definitiva, l'esigenza di una maggiore procedimentalizzazione dello stesso ricorso gerarchico, così da imporre il rispetto di regole procedurali e di garanzie di difesa più ampie e puntuali di quelle stabilite dal codice.

A prescindere tuttavia dalle scelte delle legislazioni particolari, ci si può chiedere se l'attuale normativa uni-

anzitutto nell'ambito della sperimentazione del progetto di Dav process nelle diocesi degli Stati Uniti. Il progetto della CLSA prevedeva l'istituzione di tribunali amministrativi diocesani, regionali e nazionali. Due tribu-(178) Notizie sulla costituzione di tribunali amministrativi si hanno nali diocesani sono stati cretti nelle diocesi di Milwaukee e di St.Paul-Minnespolis, ma il sistema venne in seguito rivisto, cosi da cambiare la deno-minazione stessa dell'organismo in court of equity (D.L., PASR- J.P. BELL-I.N. PERRY-P. McGreve, The final report of the committee on experiment 159). Un tribunale amministrativo è stato pure costituito nel 1996 dalla commissione Iustitiu et Pax dei Paesi Bassi. Notizie sull'iniziativa e sui commenti în dottrina si trovano în K. MAKTERS, La protection juridique, in Due process in the Church, in CLSA Proceedings, 61 (1999), pp. 137cit., pp. 249-251.

(19) Nel progetto americano, infatti, contro la sentenza definitiva chico (Final report, cit., p. 148). Nel progetto dei Paesi Bassi, invece, la sentenza del giudice viene assorbita, come un parere consultivo, nella decidel tribunale è possibile appellare all'arcivescovo come superiore gerarsione del vercovo diocesano diretto a rivedere l'atto impugnato. Il carattere ambiguo delle due procedure viene sottolineato da G. Monrau, I trabunali amministrativi locali, cit., p. 340; K. MAITENS, La protection juridipie, cit., pp. 247-248.

versale consenta di estituire forme di controllo giudizia-

PRINCIPAL AMMINISTRATIVE A LIVELLO PARTICOCARE

rio sugli atti amministrativi.

zio di altri tribunali sugli atti amministrativi di altre casteri della Sede apostolica, di pertinenza della Sectio altera (111), ma non viene escluso espressamente il giudi-Nella disciplina vigente risulta positivamente stabiliro preclusione risulta comunque formalmente stabilita alla detrino, infatti, non viene più riportata la disposizione che riservava alle congregazioni romane le impugnazioni dei provvedimenti degli ordinari del luogo (1821). solo il limite al ricorso contro gli atti definitivi dei dicezionali da interpretare in senso stretto (181). Nessuna cognizione dei tribunali diocesani sulle controversie amministrative. Diversamente dal codice piano-beneius (180) e, di conseguenza, impone di considerare le prescrive di assicurare tutela giudiziaria a quodliber norme che espressamente lo escludano disposizioni ecpotenziale estensione a tutte le cause della competenza del tribunale diocesano è rafforzata dall'assioma che personale del tribunale diocesano (can. 1419, § 1). La vescovo diocesano sia riconosciuto il giudice di prima istanza «pro omnibus causis iure expresse non exceptis» e possa giudicarle sia personalmente, sia attraverso il zione giudiziale della Chiesa, si deve constatare come il Ragionando sui principi generali dell'organizza-

sulle controversie derivanti dagli atti amministrativi delle autorità diocesane (180). In realtà, proprio il can. Da queste premesse, qualche autore ritiene che si potrebbe dedurre la giurisdizione dei tribunali ordinari autorità.

Can. 1491 CIC.

Can. 18 CIC.

Can. 1601 CIC 17.

Can. 1445, § 2 CIC. art. 123, § 1 Perfor bonnt.

scrivendo che per le cause amministrative sia adibito un tribunale speciale o, quanto meno, delle sezioni specializzate. Stando quindi alla lettera della norma, se anche il vescovo possa costituire un giudice diocesano per le controversie amministrative, deve essere un giudice speciale, distinto da quello competente per le controversie ordinarie.

La costituzione di un tribunale amministrativo speciale, o di una sezione specializzata, può rientrare nell'ordinaria competenza legislativa generale del vescovo diocesano nell'ambito della propria chiesa (""), comprensiva di tutte le materie non riservate alla Sede apostolica, anche quelle non esplicitamente menzionate dal codice (18). Non pare quindi che sia necessaria l'approvazione della Sede apostolica, richiesta espressamente dal codice solo per l'erezione di tribunali interdiocesani (15).

ac musere tribunalism, ctt., pp. 50-53.

Riteragion che non debba esacre richiesta l'approvazione della Sede apostolica quando il tribunale su circoscritto nell'ambiro di una diocesi. G.P. Movitivi, I tribunale su circoscritto nell'ambiro di una diocesi. G.P. Movitivi, I tribunali regionali amministrativi, cit., p. 320; K. Movitivi. La protection jurislique, p. 235. In senso contrario, invece. l'opinione del supremo tribunale, espressa in una lettera al vescovo di Milwankee (11 dicembre 1998, prot. n. 28264/97 VT), ritiene che « a true administrative dicembre 1998, prot. n. 28264/97 VT), ritiene che « a true administrative tribunal could not be erected without the approval of the Apostolic Sees (citata da G.P. Movitiva, I tribunali amministrativi locali, cit., p. 342, m. 46). Concorda nel richiedere « a pontifical indute» R. Castillao Lana, Some general reflections on the rights and duties of the obertian faithful, in « Studia Canonica » 29 (1986), p. 24, m. 50.

Riguardo alla competenza, il rispetto del principio ne index in causa propria (118) esige che alla cognizione del tribunale diocesano siano deferite le questioni sorte non invece le controversie derivate da un atto emesso direttamente dallo stesso vescovo. Non è ammissibile per il giudice diocesano, che forma un unico tribunale con il vescovo, giudicare gli atti dell'ufficio primario da cui deriva la sua stessa potestà di giurisdizione. Al foro diocesano può essere attribuito il sindacato sugli atti dei funzionari inferiori, quantunque siano vicari del vescovo diocesano, purché siano predisposte adeguate garanzie di indipendenza del giudice dall'influenza del pastore proprio della diocesi, anche attraverso una regolamentazione precisa e rigorosa della procedura da seda un atto di un'autorità inferiore al vescovo diocesano, guire e dell'impostazione tecnica del giudizio (""),

Pure nel tribunale metropolitano può essere costituita una sezione specializzata per le cause amministrative, che può fungere da istanza d'appello per le sentenza del foro diocesano (can. 1438, 1°). Se la competenza del tribunale riguarda il giudizio di secondo grado sulle decisioni dei tribunali diocesani della medesima provincia non occorre neppure l'approvazione della Sede apostolica (1919), richiesta dal codice solo per il tribunale di seconda istanza che giudica sulle decisioni del tribunale interdiocesano di prima istanza, esteso anche a diocesi non suffragance della stessa archidiocesi (1910).

⁽⁴⁴⁾ R. BACKARE, II controllo gueridizionale, cit., pp. 25-30.

⁽III) Can, 381, § 1.

⁽¹⁸⁾ In questo senso K. Martins, La protection paridique, cit., 155.

della Segnatura apostolica (cao. 1445, § 3, 3°, art. 124, 4° Pastra funus).
Sulla materia si veda, più ampiamente, Z. Grocentewse, De ordinatione at mastre technalismo, cit. no. 50-53.

⁹⁾ Si vedano le osservazioni svolte rapra, \$ 3,B.

Si vedano i rilievi esposti napra (§ 3.B).

⁽¹⁹⁰⁾ Ritiene che anche in questo caso non sia necessaria l'approvazione della Segnatura apostolica pure G.P. Montriu, I informali ammuni strattiri locali, ctt., pp. 333-333.

tuire il tribunale d'appello non è del metropolita, bensì della conferenza e istiepiscopale.

tropolirano possa esaminare in primo grado i ricorsi non proponibili avanti ai tribunali diocesani. Parte della dottrina ritiene che per attribuire ai tribunali d'appello La questione veramente critica e se il tribunale mecontro gli atti amministrativi dei vescovi suffraganet, il potere di giudicare le controversie sorte dagli atti annministrativi dei vescovi diocesani sia comunque necessaria l'approvazione della Sede apostolica (197) o l'intervento del legislatore universale (19), Nella normativa vigente, peraltro, non si riscontra alcuna disposizione che richieda l'approvazione della Santa sede per la costinuzione di tribunali amministrativi capaci di conoscere gli atti amministrativi dei vescovi, né che attribuisca alla competenza esclusiva della Sede apostolica la cognizione di questi atti (14), Il can. 1405, 3º riserva al romano pontefice il giudizio sui vescovi nelle cause penali (17), mentre il can. 1405, § 3 riserva alla Rota romana il giudizio sui vescovi nelle cause contenziose (29), In entrambi i casi si tratta di controversie che attengono alla sfera personale del vescovo come persona fisica, non all'esercizio delle sue funzioni di governo (157), Gli atti amministrativi, compiuti nell'adempimento del suo ufficio, quindi, potrebbero essere soggetti al controllo

Final report, cit., p. 148.

") K. MARTENS, La protection paridoque, cit., p. 237.

(194) Сото avveniva соп il can. 1601 del codice piano-benedertino, richiamato заръз.

romano prozence le cause che riguardano i patriarchi, per tutte le cause, e 1 vescovi, nelle questioni penali (can. 1060, § 1.1° e 2º CCEO).

cali, le cause contenzione delle chiese orientali, invece, per le chiese patriarbuttale designato dal sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale et can 1062, \$\$ 2-3 CCEO.

(10) J. Lichell, sub can 1405, in Comentario exceptivo, IV/1,

del tribunale di ordine gerarchico superiore, allo stesso modo in cui gli atti giudiziari, ossia le sentenze del tribunale diocesano, sono soggette all'impugnazione avanti al tribunale metropolitano (18).

sano (2011), tanto è vero che il ricorso gerarchico contro attribuzioni previste espressamente dalla legislazione universale (197), salvo concessioni speciali fatte dalla Santa sede in casi particolari (200). Tra queste non è compreso, come invece accadeva in passato, il potere di sindacare gli atti amministrativi del vescovo diocedi essi non può essere proposto al metropolita, quale superiore gerarchico di grado più vicino, ma deve essere proposto direttamente, omisso medio, ai dicasteri devoluzione al tribunale metropolitano della cognizione Al contrario del vescovo, che nella sua diocesi è titolare metropolita sulle diocesi suffraganee è limitato alle sole sugli atti amministrativi dei vescovi diocesani appare un'innovazione che esula dalle competenze circoscritte di potestas regiminis piena, il potere di giurisdizione del Se in astratto, quindi, non risultano preclusioni positive in rapporto alla natura delle cause, nondimeno, la attribuite attualmente dal codice latino al metropolita. della Curia romana (22),

⁽¹⁹⁾ É dell'opinione che il tribunale metropolitano possa conoscere degli atti amministrativi del vescovo diocesano G.P. MONTRU, I tribunali amministrativi focali, cit., p. 336.

⁽¹⁹⁾ Can. 436, § 3: a nulla alia in diocorabat suffraganesi competiti Netropolitae potestas regimints ».

⁽²⁰⁾ Can, 436, § 2. Sul metropolita, si veda, in generale, J.I. As. IETA, Diritto dell'organizzazione ecclesiatica, cit., pp. 474-477.

⁽²⁰¹⁾ Nel can, 436, § 1, 1º it prevede solo il potere di vigilare e di informare il romano pontefice su eventuali abusi.

⁽²⁰²⁾ Nella legislazione delle chiese orientali, invece, la strutturazione del ricorso gerarchico prevedeva il passaggio in più gradi interni alla chiesa patriarcale dal vescovo eparchiale, al metropolita, al patriarca e infine, secondo il can. 1006, il ricorso alla Sede apostolica. Alla Curia to-

tutte le cause già decise in prima istanza dal tribunale Il tribunale metropolitano è stabilito dal diritto comune come giudice di seconda istanza, in generale, per gono direttamente all'archidiocesi (201), solo per quelle espressamente deferite (24). La sezione amministrativa scere dell'appello contro le sentenze del tribunale diocediocesano, e, in primo grado, oltre alle cause che attendel tribunale metropolitano può, di conseguenza, cono sano che decidono sui ricorsi contro gli atti amministra-Provvedimenti, questi, che se pure possono essere di numero rilevante (20), riguardano affari di minore imtivi delle autorità inferiori al vescovo diocesano (20) portanza, che non incidono molto sulla vita della comunità diocesana e possono dare meno motivi di ricorso, sce pertanto per essere poco efficace, inidoneo a pro-Lo strumento di tutela del tribunale amministrativo finireggere tutti gli interessi dei fedeli. mana si può accedere direttamente contro i provvedimenti delle autorità prive di superiore gerarchico intermedio, quali il metropolita che presiede una chiesa metropolitana sui inris o il gerarca che presiede un'altra chiesa sui inris (Z. Giocciolitans), Commento al titolo XXII. ricorsi contro i de creti amministratus, in Commento al codice dei canoni delle chiese orientali, cit., pp. 835-844).

Sono quelle cui si riferisce il cun. 1438, 2º.

(2011) L'unico caso è quello previsto dal can. 1419, § 2, riguardo alle controversse de turibus aut bonis tempovalibus personae turidicae ab epis respo repraesentatae. Data la diversa natura dei soggetti e dell'oggetto della lite, di indole centenziona, non pare che possa proporsi un'estensione analogica della previsione alle cause di natura amministrativa provenienti da un provvedimento del vescovo.

(20) Anche nel progetto del codice orientale era stato escluso di poter atribuire ai tribunali metropolitani il ricorso contro gli atti dei vescovi eparchiali, sulla base del principio che i vescovi poressero essere giudicari solo da altri vescovi (« Nuntia» 28 (1989), p. 64).

(200) Si vedano i resoconti sull'esperienza del Dise process tiegli Stati Uniti d'America, fatti da J.P. Beat, Administrative iribunuli, cit., pp. 57-58; Ito., On due process: the third decade, cit., p. 11.

Contro gli atti amministrativi del vescovo diocesano, invece, stando alla normativa attuale, è giocoforza rivoldella Segnatura apostolica. Il ricorso alla Sectio altera della Segnatura apostolica, tuttavia, com'è noto, non può essere esperito prima di aver esaurito la via gerarchica avanti ai dicasteri della Curia romana. Una strada, quindi, lunga e disagevole, anche per la lontananza, non solo fisica ma anche culturale, degli organismi comperenti dai territori in cui ha avuto origine la controversia.

ture e procedure adeguate ai bisogni e al sentire della propria comunità, per evitare differenze troppo marcate rribunali con competenza sugli atti episcopali, ma anche per dare direttive fondamentali omogenee, all'interno torità suprema appare comunque auspicabile, non solo per conferire all'autorità particolare il potere di costituire delle quali ciascuna legislazione locale può adottare strutsulta necessario l'intervento del legislatore universale, in forma di disciplina preventiva generale oppure in forma di approvazione successiva speciale. L'intervento dell'aunistrativo. Per estendere e integrare gli strumenti del contenzioso amministrativo con organismi capaci di giudicare gli atti amministrativi del vescovo diocesano rinostante la potenziale apertura dei canoni 149, § 2 e 1400, § 2 CIC, poco spazio è lasciato all'iniziativa delle Alla luce della normativa vigente, in conclusione, nolegislazioni locali nella costituzione di un tribunale amminelle modalità di tutela predisposte nei diversi paesi.

5. VALORE PERMANENTE DELLE RAGIONI A SOSTEGNO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

L'esigenza di perfezionare il sistema ecclesiale di giustizia amministrativa non è tramontata con la caduta dei progetti di revisione dei codici. Al contrario, le ragioni che inducono a ritenere tuttora necessari e oppor-

tuni i tribunali amministrativi locali sono le stesse di quelle che erano state evidenziate nel corso dei lavori di stesura della nuova legislazione, al fine di potenziare gli strumenti di difesa nei confronti degli atti amministra tivi. Per realizzare questo obiettivo, bisogna che la regolamentazione dei meccanismi di tutela corrisponda a determinati principi.

Risulta necessario, in primo luogo, predisporre dei mezzi di riesame obiettivo degli atti amministrativi.

muovere e a realizzare il bene della comunità insieme e in armonia con il bene dei singoli (217). Quantunque l'au-Presupposto fondamentale per qualsiasi tutela nei confronti dell'amministrazione è la concezione della funzione amministrativa come servizio, diretta a protorità goda di discrezionalità nella scelta, tra più solusti obiettivi, ogni scelta deve comunque corrispondere a zioni possibili, circa il modo migliore di perseguire quecriteri oggettivi di correttezza decisionale e procedurale. La potestà amministrativa non è un potere soggettivanevolezza, e, soprattutto, di utilità per i fini della mente arbitrario, ma una funzione intrinsecamente ordinata, secondo regole di giustizia, di prudenza, di ragio-Chiesa, tra cui quello supremo che è il bene delle anime. L'escreizio delle competenze amministrative, di conseguenza, non è una sfera intangibile di pertinenza esclusiva di chi è ritolare di questo potere, perché anche le scelte discrezionali possono essere valutate, se non nell'opportunità e meritevolezza della decisione, quanto meno nella regolarità obiettiva del procedimento decisionale, sotto i profili della completezza dei dati acquisiti, della coerenza con il diritto e la prassi precedente,

della pari considerazione di tutti gli interessi coinvolti, della congruenza delle motivazioni addotte.

La possibilità di rivedere le decisioni amministrative, del resto, è un corollario inevitabile dell'essere l'autorità ecclesiastica una creatura umana, una persona
che, pur animata dalle migliori disposizioni e da ideali
spirituali, non è comunque perfetta e quindi non può
conoscere e prevedere tutto. Sussiste sempre il pericolo
di scelte che non abbiano tenuto conto di certi presupposti o di determinati interessi, pur essendo state prese
con attenta diligenza. Occorre quindi superare la mentalità che vede nei controlli amministrativi una diminustone di prestigio dell'autorità ecclesiastica e considerarli, al contrario, come un'occasione di dialogo e di
confronto tra pastori e fedeli, un impulso a cercare soluzioni migliori per il bene di tutti e a crescere insieme
in forme più piene di comunione.

Perché il riesame delle decisioni sia effettivamente obiettivo, in secondo luogo, bisogna che siano apprestati strumenti paritari di giustizia.

Quando l'atto amministrativo viene a ledere uno ins di un soggetto, non basta prevedere una qualsiasi forma di riesame, ma occorre che siano predisposte forme di controllo che garantiscano agli interessati la possibilità di reagire all'ingiustizia e di difendere efficacemente le proprie situazioni giuridiche soggettive (***). La garanzia del diritto di difesa richiede peraltro precise condizioni essenziali.

Prima di tutto, deve essere investito del giudizio un organismo "terzo" rispetto alle parti contendenti, in modo da garantime l'indipendenza funzionale e l'impar-

⁽²¹⁷⁾ Sulla qualificazione e interpretazione dell'amministrazione come funzione di servizio si rinvia alle riflessioni contenute in I. Zuanazzi, Praesti al prosti..., cit., param.

⁽²⁸⁶⁾ Il diritto di difesa è annoverato na i diritti-doveri costitutivi dei fedeli (can. 221, § 1 CIC).

ILANO, 211,094/231

zialità della decisione. Questa esigenza non viene assicurata nel ricorso gerarchico, che si svolge avanti al superiore dello stesso apparato amministrativo (200),

l'azione di tutela nei confronti sia dell'autore dell'atto impugnato, sia dell'organo preposto al giudizio, insieme all'efficacia vincolante della decisione finale sulle parti in causa. Non sono quindi sufficienti a realizzare la giustizia dei rapporti amministrativi i soli strumenti di conpone il consenso e la collaborazione di tutte le parti interessate, cosicche l'opposizione o l'inerzia di una sola può precludere alla loro riuscita. Di fatto, questo signidell'atto, in quanto l'autorità, non avendo interesse a ciliazione e di risoluzione pacifica delle controversie, per quanto rappresentino un modo idoneo a promuovere rapporti autentici di comunione (2111), Il funzionamento di queste forme non contenziose, infatti, presupfica potenziare la posizione di forza dell'amministrazione, già consolidata dalla presunzione di legittimità metterlo in discussione, può scegliere di restare semplicemente passiva. Di conseguenza, risulta frustrata l'a-Deve essere poi garantito l'effetto obbligatorio del-

spettativa del ricorrente a ottenere il ricsame dell'atto e a composizione della lite.

La tutela del diritto di difesa richiede moltre che sia garantita la partecipazione al processo di tutti gli interessati e il contraddittorio venga disciplinato in modo rigoroso e in forma paritaria, vale a dire con eguaglianza e reciprocità nei diritti e doveri di difesa riconosciuti alle parti. Sono quindi da escludere posizioni di privilegio di una parte a scapito dell'altra e devono essere anche limitati i poteri del giudice di derogare discrezionalmente alle norme procedurali.

verso. Per questo deve essere predisposta un'articolazione delle strutture di giustizia che preveda la possibinuovo giudizio sulla questione avanti a un giudice dilità di esperire, se necessario, almeno due gradi di riegnare la decisione ritenuta ingiusta, per riaprire un Infine, bisogna che sia assicurato il diritto di impusame della lite.

fesa, in terzo luogo, è meglio che il giudizio, quanto Per rendere più facilmente esperibile il diritto di dimeno in prima istanza, si svolga presso tribunali decentrutti, costituiti nei diversi paesi.

paese o addirittura in un diverso continente (211). L'organizzazione in loco consente, inoltre, di valorizzare l'aurantisce non solo la pluralità dei gradi di giudizio, ma unche la vicinanza territoriale alle parti interessate, diminuendo così grandemente i disagi e i costi economici del dover agire avanti a un foro situato in un diverso tonomia di ciascuna chiesa particolare, Invero, all'interno del quadro generale delineato dalla legislazione La dislocazione dei tribunali a livello particolare ga-

⁽²⁰⁾ I limiti del ricorso gerarchico in ordine alla garanzia dell'impar-zialnà del giudizio sono sottolineati da K. Marmuws, The development, cit., p. 183. Per approfondimenti sul ricorso gerarchico, si rinvia a I. Zua NAZZI, Praesis at proxis... clt., pp. 641-662 e alla bibliografia ivi citata.

compromesso, non siano alternative, bensi integrative. Il miglioramento Secondo Z, GROCHOLEWSKI (Il sistema dei ricora..., cit., l'interno della Chiesa, ha preferito, anziché potenziare gli strumenti conrenziosi, valorizzare la ricerca di soluzioni frurerne. Si nota, nondimeno, pp. 476-4801 l'omissione del gasdizio avanti ai tribunali amministrativi regionali non va interpretata alla stregua di un "tradimento" dei principia, ritti dei fedeli che, in coerenza cott il postularo teologico di comunione alcome le diverse vie per risolvere i conflitti, contenziose o atmoverso un delle garanzie di giustinia, pertanto, si realizza con l'attuszione di entrambe quanto, piuttosto, come un perfezionamento del astema di difesa dei dile forme di tutela, non con la riduzione di una delle due.

⁽²¹¹⁾ Sul valore del decentramento dei tribunali, si vedano le riflessioni esposte supra, § 3.C.

universale, che assicura il rispetto di elementi comuni essenziali del sistema di giustizia amministrativa ed evita eccessive disparità o discriminazioni di tutela tra i diversi paesi, le normative particolari possono adeguare l'organizzazione del tribunale e le modalità procedurali alle tradizioni e alla mentalità di ciascun paese.

Sotto il profilo giuridico, pertanto, l'istituzione dei tribunali amministrativi locali risulta ampiamente fondata e necessaria. Le uniche obiezioni che potrebbero essere giustificate sono quelle di carattere pastorale, riguardo, da un lato, all'impatto che questi mezzi contenziosi possono avere sulla sensibilità e il modo di pensare delle diverse nazioni, e, dall'altro, alla difficoltà di trovare personale qualificato e strutture adeguate in ogni paese. Si tratta nondimeno di problemi pratici che possono trovare soluzioni confacenti nelle singole realtà locali, proprio potenziando il rinvio alle legislazioni particolari, che sappiano escogitare espedienti idonei a superare questi inconvenienti (21).

6. Per un sistema di giustizia eppicace

A. I limiti dei precedenti progetti

La sperimentazione più che ventennale del sistema di giustizia amministrativa consolidato con la legislazione giovanneo-paolina e le esigenze emerse in vari paesi sollecitano a riconsiderare la riforma dei tribunali amministrativi locali, rimasta incompiuta, e a valutare nuovamente i modi concreti per attuarla.

I progetti di nutuzione dei tribunali amministrativi locali contenuti negli schemata dei codici paiono non solo riferirsi a una fase ormai superata dell'iter di ristempo, ma, soprattutto, rispecchiano proposte che sono state formulate in via astratta prima dell'applicazione pratica del sistema di giustizia amministrativa previsto pratica del sistema di giustizia amministrativa previsto nei nuovi codici e che richiedono pertanto di essere rinei nuovi codici e che richiedono pertanto dell'essere rinei nuovi codici e che richiedono pertanto dell'essere rinei nuovi codici e che richiedono pertanto dell'essere rinei nuovi codici e che richiedono dell'esse

Invero, i progetti de procedura administrativa e, per meccanismi di contenzioso amministrativo complicati c ambigui. Contro un atto amministrativo singolare, infatti, sono esperibili itinera procedurali diversi, alcuni facoltativi altri obbligatori, avanti a organismi diversi e con finalità diverse, che si intersecano, si sovrappongono o si succedono, lasciando in generale un'estesa discrezionalità di agire sia all'autore dell'atto impugnato, sia all'autorità avanti alla quale si procede.

qua soluzione, anzitutto, che, a parere unanime costituisce lo strumento di composizione delle controversie più sce lo strumento di composizione delle controversie più consono alla comunione ecclesiale, ha carattere meramente facoltativo: nonostante l'esortazione del codice a recrare la composizione pacifica ogniqualvolta el sia speranza di buon esito, in qualunque fase e stadio dei ricorsi (211), la sua attivazione presuppone sempre il con-

⁽²¹¹⁾ Una soluzione potrebbere essere quella di deferire a tribunali interdiocesari la competenza generale a trattare tutte le cause di quella regione, con evidente risparmio di personale e di materiali. Circa le condizioni per assicurare l'indipendenza funzionale dei giudici; si vedano le osservazioni svelte aspra, § 3.B.

⁽²¹¹⁾ Cam. 1693; \$\$ 1-3 schema del 1982 (d'ora in poi citato solo achema); can. 1733, \$\$ 1-3 CIC.

senso delle parti. La procedura si svolge in forma stragiudiziale, ma non è regolata dai codici, quindi viene rimessa alla prudenza dell'autorità che ne prende l'iniziativa: autore dell'atto in sede di remonstratio, superiore gerarchico in sede di ricorso, giudice in sede di impugnativa giudiziale. Anche gli organismi tramite i quali può avvenire la conciliazione non sono definiti in modo vincolante, ma la decisione circa la loro eventuale costituzione e le modalità operative viene rinviata all'autorità del luogo o, di nuovo, all'iniziativa spontanea delle parti.

La remonstratio è il primo passo obbligatorio per chi intenda difendere i propri interessi contro un atto amministrativo, ma solo per i ricorsi gerarchici contro i provvedimenti del vescovo diocesano e dell'autorità a lui superiori (214), non contro gli atti delle autorità inferiori (211), né per i ricorsi al tribunale amministrativo (215). Anche la procedura della remonstratio non è regolata dal codice; in particolare non viene imposto all'autorità presso cui si svolge l'adempimento di alcuna formalità, tanto che questa può restare persino inerte, senza emettere alcuna decisione. Il diritto infatti riconduce al silensanziona l'atteggiarmento omissivo dell'autorità, ne tanto zio dell'autorità l'effetto di una risposta negativa, ai soli fini del proseguimento dell'impugnazione (117), ma non meno protegge l'interesse del ricorrente allo svolgimento effettivo di un dialogo chiarificatore con l'autore dell'atto o di un reale tentativo di conciliazione.

siasi giusto motivo; l'altro, da proporre entro trenta, una via di difesa, si può passare all'altra via, anche su sono più interessati al ricorso e l'uno propone l'impugnativa al superiore gerarchico, l'altro al tribunale amricorso gerarchico è l'unico strumento di difesa, in quanto il ricorso al tribunale amministrativo può essere esperito solo nei confronti del decreto del vescovo dioresano che decide sul ricorso. Contro i provvedimenti punale amministrativo, l'uno, da proporre entro quindici giomi, per chiedere la riforma dell'atto per qualper chiedere l'annullamento dell'atto per motivi d'illegittimità o il risarcimento dei danni. La scelta del ricorrente non è però definitiva, perché una volta instaurata iniziativa d'ufficio, con il consenso delle parti. Se poi vi ministrativo, si stabilisce comunque la preferenza per la Contro gli atti delle autorità inferiori al vescovo il del vescovo è prevista invece l'impugnazione concorrente avanti al superiore gerarchico, ovvero presso il trivia amministrativa (213).

Questa possibilità di passare dalla via amministrativa alla via giudiziale e viceversa, e la previsione della prevalenza della via amministrativa in ogni caso, anche se è stato proposto ricorso giudiziale, fanno emergere il carattere ambiguo del ricorso ai tribunali amministrativi, che non costituisce una via indipendente a quella del ricorso gerarchico. Natura ibrida, del resto, possiede lo stesso organismo presso cui si svolge il giudizio distinto strutturalmente dal tribunale ordinario, istitutro appositamente, con personale proprio, dalla conferenza episcopale, e quindi dipendente dagli stessi vescovi di cui dovrebbe giudicare gli atti.

⁽²⁰⁾ Can. 1694, § 1 schema; can. 1734, § 1 CIC.

can. 1734, § 3, 1º CIC.

⁽²¹⁾ Can. 1694, § 3, 1 e.3; can. 1704, § 2 dello sehema.
(21) Can. 1695 referrar; can. 1735 CIC.

⁽²¹¹⁾ Si vedano le norme citate supra, § 2. A.

Anche la procedura mostra aspetti di ambivalenza tra il carattere giudiziale e quello amministrativo. Ri spetto alla procedura ordinaria contenziosa, l'iteravanti al tribunale amministrativo presenta connotati maggiormente informali, che lasciano al giudice più ampia libertà nella direzione del processo. Il giudice, infatti, può decidere discrezionalmente di derogare alle norme procedurali che non siano stabilite a pena di invalidità (39). Può persino, se lo ritiene opportuno, omettere l'audizione dei testimoni e l'interrogatorio delle parti (20).

Contro la decisione del tribunale amministrativo si tera della Segnatura apostolica (221). Contro le decisioni secuzione delle decisioni viene comunque lasciata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa: il giudice può avanzare appello al tribunale amministrativo di secondo grado, se è stato costituito, oppure alla Sectio al del tribunale supremo, invece, non è dato appello. L'epuò solo annullare la decisione illegittima, ma non può imporre all'amministrazione di tenere comportamenti positivi alternativi ne di comandare alcunché per regoare diversamente i rapporti tra fedeli e amministrazione, quindi, nel caso di annullamento dell'atto per vizi meramente formali, potrebbe reiterare il provvedimento rettamente, non viene prevista e regolata alcuna azione zione, oltre al risarcimento dei danni, L'amministracon lo stesso contenuto. Nel caso poi che l'amministrazione non adempia alla decisione o non l'adempia cordi ottemperanza al giudicato.

. Proposte de jure condendo

Riprendere il dibattito sull'istituzione dei tribunali amministrativi, quindi, richiede di non ripartire dai progetti accantonati, ma di ripensare a un perfezionamento dell'intero sistema di giustizia amministrativa. In particolare sono da tenere presenti tre direttive di rinnovamento: la semplificazione delle vie di tutela; la previsione di regole maggiormente vincolanti per le autorità procedenti, in modo da rendere questi strumenti più efficaci; la predisposizione di un quadro di regole generali comuni, suscertibili poi di integrazioni e di adattamenti da parte delle legislazioni particolari, per evitare differenze eccessive tra un paese e l'altro, almento all'interno della tradizione latina, da un lato, e delle tradizioni orientali dall'altro.

Una maggiore linearità e chiarezza della procedura può essere realizzata se si prevede l'unificazione delle modalità per ricorrere, almeno nel primo atto, e percorsi poi distinti nelle fasi successive (22). L'articolazione in fasi necessarie, inoltre, consentirebbe di dare rilevanza ai due momenti essenziali che devono contraddistinguere la risoluzione delle controversie nella Chiesa, vale a dire, anzitutto, il tentativo di composizione pacifica, cui segue, come extrema ratio, il giudizio contenzioso (22).

⁽¹¹⁷⁾ Tra le norme previste espressamente nello ichema, l'unica ad todiditatem eta quella del can. 1712, § 2, sulla fissazione di una udienza per la discussione della causa.

⁷ Can. 1711.

⁽²¹⁾ Can. 1690, § 2 dello schema,

⁽²²⁾ Verrebbe cosi facilitato l'esercizio del diritto di difesa del fedele, che non sarebbe più disorientato dalla pluralirà di autorità competenti, cui rivolgere la potizio, e dalla diversità dei termini per fazilo.

⁽²²⁾ Per un utile confronto, può essere interessatte esaminare la procedura in due fasi prevista in alcune legislazioni particolari. Un primo esempio era contenuto nel progetto di giustizia arministrativa elaborato dalle diocesi tedesche prima del codice del 1983 (cfr. P. Westwansin-K. Li. niciti. De organis instituta administrativate, cfr., pp. 732-733). In esso si stabiliva che l'istanza deveva essere introdotta dapprima presso il Forium arbitriti concellationes, e solo se la proposta di arbitrato pon era stata accolta da

208

Il primo passo, comune sia al ricorso gerarchico che vrebbe essere regolata dal diritto in modo da prevedere alcuni adempimenti fondamentali, Anzitutto, l'obbligo per l'autorità di attivare il tentativo di conciliazione con l'intervento qualificato dello speciale ufficio o consiglio, duare nel caso in persone autorevoli. Poi, la previsione vedimento dell'autorità, oppure risultare in un verbale poter accogliere le richieste del ricorrente, si dovrebbe l'autore dell'atto o al vescovo diocesano per gli atti deché non resti un momento meramente passivo, do da costituire stabilmente in ogni diocesi o da individell'audizione degli interessati e, se necessario, la richie sta del parere di un perito. Se la composizione pacifica della controversia ha esito positivo, la nuova disciplina dei rapporti dovrebbe essere recepita in un nuovo provche abbia valore vincolante per entrambe le parti. Comunque, anche nell'ipotesi che l'autorità non ritenga di stendere un verbale che dia atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che potrebbe aggiungersi al suoi uffici vicari. La procedura della remonstratto, per al ricorso giudiziale, potrebbe essere la remonstratio al

ona delle due parri la causa poteva essere portata avanti al tribunal admuncondo questa normativa, le controversie di lavoto dei dipendenti della Curis romana (e di altri organismi o enti elencati nell'art. 2, 11 sono risolte attraverso una procedura che si sviluppa in due fasi. All'inizio l'attanza deve essere presentata al direttore generale, che avolge personalmente un tentativo di conciliazione, ovvero ne rimette la competenza al collegio di conciliazione e di arbitrato (art. 6). Se la conciliazione riesce se ne di atto nel verbale, che costituisce titolo esecutivo (art. 9). Altrimenti, se il provvedimento viene confermato, si può proporre ricorso al collegio di condiluzione e di arbitrato (art. 6) e contro la decisione di questo si può proporre impagnazione di sola legittimità avanti alla corte d'appello dello stratisum. Un secondo esempio si trova nello Statisto dell'afficio del languo della Sede apostolica, promulgato in forma definitiva il 30 settembre 1994 il testo si può leggere nel «Bollettino ULSA» 4 (1996), pp. 12-22). Se Stato della Città del Varicano (art. 12).

provvedimento originario come oggetto di un eventuale ilcorno successivo (121).

uontro il provvedimento del vescovo si può presentare ricorso contenzioso o al superiore gerarchico o al giu-Se la ricerca dell'equa soluzione non ha successo, lice amministrativo.

unche del fatto che il numero delle cause amministrative zione autorevole, offre maggiori garanzie di imparzialità e di preparazione rispetto ad un organismo ad boc, costiture, in quanto sarebbe un inutile dispendio di energie moltiplicare gli organismi giudiziari, in considerazione dovrebbe essere abbastanza esiguo (22), Inoltre, il tribunale ordinario, data la competenza qualificata e la posicompetente per altre cause. Ciò corrisponderebbe in primis a un principio di economia di personale e di strutteria amministrativa, inoltre, sarebbe meglio investire una sezione specializzata del tribunale ordinario, già jente dovrebbe essere quello del livello gerarchico supenore all'autore degli atti impugnati, ovvero quello della circoscrizione ecclesiatica vicina. Della cognizione in maline di assicurare la terzietà del giudice, il foro compe-Per quanto concerne il tribunale amministrativo, al tuito solo per le controversie amministrative.

Il ricorso al giudice amministrativo dovrebbe costituire un iter di tutela indipendente dal ricorso gerar-

⁽¹¹⁴⁾ In questo modo sarebbe possibile impugnare in sede contenziosa comportamenti estruzzonistici o irragionevoli dell'autorità sminini strativa, che rifiuti immotivatamente le istanze del ricottente.

nistrativa presso la Segnatura Apostolica, cit., pp. 14-19, Con riguardo alle diocesi degli Stati Uniti d'America, si veda l'indagine statistica tiportata da H. Piervost, Rocent experiences of administrative recourse to the Apostolis. GROCIFOLIWSSI, II sistema dei ricusti, ctt., p. 481. Per una panoramica della tipologia delle cause trattate, si veda Z. GROCHOLEWSEI, La giuritzia ammi-(m) In mentro all'esperienza della Segnatura apostolica, si veda Z. in «The Jurist» 46 (1986), pp. 142-163.

chico. Per salvaguardare la natura giudiziale dell'impugnativa al tribunale, bisognerebbe escludere la possibilità di passare dall'una all'altra via. Se contro lo stesso provvedimento sono proposti da diversi interessati entrambi i ricorsi, il giudice amministrativo è competente ad esaminare tutti i profili di propria competenza; il ricorso gerarchico prosegue solo per i profili di merito di propria esclusiva spettanza.

In merito alla procedura, inoltre, il rispetto della parità e della pienezza del contraddittorio richiederebbe che sia disciplinata dalle norme del giudizio contenzioso, eventualmente nella foma del rito orale, ma senza però lasciare al giudice il potere discrezionale di derogare alle regole sul processo.

Una volta che sia stata emanata la sentenza, infine, per il principio della pluralità di gradi del giudizio, si deve prevedere la possibilità di proporre appello avanti a un tribunale diverso o superiore. Non pare necessario, tuttavia, costituire un apposito tribunale di seconda istanza per poi proporre contro la sua decisione una terza istanza al tribunale apostolico, in quanto la garanzia del diritto di difesa nei suoi elementi essenziali potrebbe far ritenere sufficiente la previsione del solo doppio grado di revisione, presso la Sectio altera. Per di più, se nessuna delle parti ha interesse a impugnare la sentenza, questa potrebbe diventare definitiva già con il primo grado.

La fase avanti alla Segnatura apostolica costituisce quindi la fase terminale della procedura, quella che può anche condurre a riunificare la via del ricorso giudiziale e quella del ricorso gerarchico, nel caso che fossero state entrambe avanzate contro il medesimo provvedimento e fossero proseguite sino a qui separatamente, esaminando ciascuna i profili di propria pertinenza.

Le proposte ota illustrate non pretendono certo di ndefinire in modo esaustivo l'intero sistema del contenaloso amministrativo. Sono suggerimenti che indicano linee di revisione, per spronare a ripensare la possibilità di attuare degli strumenti di tutela che paiono essere auti dimenticati dal dibattito dottrinale e dalle riforme legislative e che, per converso, risultano indispensabili per assicurare nella Chiesa una giustizia vicina alle attese delle persone.